

ACC 10000/146/128

LSC. / 424 (C)

COLLECTIVE AGREEMENTS - COMO

AUG. 1945

0003
C O M O
=====

- 1 Commerce (Contingency)
- 2 Agriculture
- 3 Drivers Attached To Commercial Firms
- 4 Hotels & Restaurants
- 5 Commerce (Lecco)
- 6 Forestry
- 7 Bakeries
- 8 Wood Work
- 9 Textiles (Firms Obel-Obel)
- 10 Textiles (Firms Zucca)
- 11 Stone & Marble Goods
- 12 FORWARDING (Lecco)
- 13 EGGS & POULTRY (Lecco)
- 14 Printing
- 15 Building
- 16 Shoe Making
- 17 All Industries
- 18 Commerce Milk & Dairy Products
- 19 Paper Work
- 20 Wood Work
- 21 Transportations
- 22 Mining

2274

Conve. Mining 2 Accordo M. 283

ACCORDO ALIANTIS PER LE AZIENDE DI MINIERA DI CANTIERI DI CANTIERI

Addi 21 settembre 1945 presso la sede dell'Unione Industriale Leonesi, rappresentata dal suo Commissario Ing. R. Anigoni, assistito dal Sig. De Niderharnsen, segretario dell'Unione stessa e dal Reg. Salvagni Gian Maria, Vice Segretario, con la partecipazione dell'Ing. Turani, direttore generale della Soc. Felispato, dal Sig. Invernizzi Tomaso e del Geom. Palascuto Giovanni delle Torbiere di Civate,

e la Camera Confederale del Lavoro di Lecco, rappresentata dai suoi segretari: Sigg. F. Albisetti - Dr. Valsocchi - Invernizzi Gabriele.

è stato stipulato

il presente accordo salariale di lavoro da valere per i dipendenti delle aziende esercenti l'Industria Mineraria in Lecco e zona di giurisdizione (escluse le cave, le segherie, i lavoratori ecc. di materiali da costruzione di marmi, pietre da taglio e in rottami, ghisa e sabbia, pietrisco) in vigore dal 1° settembre 1945.

ARTICOLO 1° - MINIMI DI PAGA

Generali di miniera

	addetti al sottosuolo	addetti all'esterno
operaio specializzato	11.00	10.50
operaio qualificato	10.00	9.50
operaio comune	9.50	9.00
manovali comuni sopra i 18 anni	8.50	8.00
manovali comuni dai 16 ai 18 anni	7.50	6.50
manovali comuni sotto i 16 anni	5.00	4.50
donne : sopra i 18 anni	5.00	5.50
dal 16 ai 18 anni	4.00	5.50
sotto i 16 anni	3.50	3.50

2273

Generali addetti alla lavorazione

	addetti al sottosuolo	addetti all'esterno
operaio specializzato	11.00	10.50
operaio qualificato	10.00	9.50
operaio comune	9.50	9.00
manovali comuni sopra i 18 anni	8.50	8.00
manovali comuni dai 16 ai 18 anni	7.50	6.50
manovali comuni sotto i 16 anni	5.00	4.50
donne : sopra i 18 anni	5.00	5.50
dal 16 ai 18 anni	4.00	5.50
sotto i 16 anni	3.50	3.50

ARTICOLO 2° - INDENNITA' DI CONGIUGAZIONE

Per quanto riguarda la indennita' di coniugazione di cui si riferisce agli accordi stipulati il 17 luglio 1945 ed il 22 settembre 1945.

rappresentata dal suo Commissario Ing. I. Anigoni, assistito dal Sig. De Niederhauern, Segretario dell'Unione stessa e dal Reg. Salvaggi Gian Maria, Vice Segretario, con la partecipazione dell'Ing. Turani, direttore generale della Soci. Peldspato, dal Sig. Invernizzi Tomaso e del Gen. Palenzato Giovanni delle Forbriere di Civate,

e la Camera Confederale del Lavoro di Lecco, rappresentata dai suoi Segretari: Sigg. Albizzati - Dr. Valgeocchi - Invernizzi Gabriella.

è stata stipulato

il presente accordo salariale di lavoro da valere per i dipendenti delle aziende esercenti l'Industria mineraria in Lecco e zona di giurisdizione (escluse le cave, le segherie, i lavoratori ecc. di materiali da costruzione di marmi, pietre da taglio e in rottami, ghiaia e sabbia, pietrisco) in vigore dal 1° settembre 1945.

ARTICOLO 1° - MINIMI DI PAGARE

Operai di miniera

	addetti al sottogruppo	addetti all'esterno
operaio specializzato	11,00	10,50
operaio qualificato	10,00	9,50
operaio comune	9,50	9,00
manovali comuni sopra i 18 anni	8,50	8,00
manovali comuni dal 16 ai 18 anni	7,00	6,50
manovali comuni sotto i 16 anni	5,00	4,50
donne : sopra i 18 anni	5,00	4,50
dal 16 ai 18 anni	4,00	3,50
sotto i 16 anni	3,00	2,50
2273		

Operai addetti alla macinazione

	addetti al sottogruppo	addetti all'esterno
operaio specializzato	11,00	10,50
operaio qualificato	10,00	9,50
operaio comune	9,50	9,00
manovali comuni sopra i 18 anni	8,50	8,00
manovali comuni dal 16 ai 18 anni	7,00	6,50
manovali comuni sotto i 16 anni	5,00	4,50
rimangono in atto le migliori condizioni salariali al fatto esistenti alla data di stipulazione del presente accordo.	4250	4250

ARTICOLO 2° - INDENNITA' DI CONTINGENZA

Per quanto riguarda la indennità di contingenza di riferimento agli accordi stipulati il 17 luglio 1945 ed il 23 settembre 1945.

Per i dipendenti lavoratori a cottimo, non si farà luogo alla corrispondenza della indennità di contingenza qualora la tariffa di cottimo stabilita garantiscono al lavoratore, in relazione alle giornate di effettivo lavoro i minimi salariali di cui al precedente articolo 1°, la percentuale di cottimo di cui al

al successivo art. 5 e le indennità di contingenza.
Pertanto le tariffe di cui sopra rimangono invariate.

ARTICOLO 1° - CATEGORIA -

Per l'assegnazione degli operai alle categorie considerate al precedente articolo I, si seguiranno le seguenti norme:

NO. I -

Operai specializzati:

Si intendono gli operai qualificati adibiti a lavori ed a mansioni particolari richiedente capacità non comuni acquisite mediante tirocinio o preparazione tecnico-pratica.

A titolo di esempio:

sono da assegnare a questa categoria i seguenti operai, purché rivestano le caratteristiche di cui sopra:

- capo squadra - capi squadra - capi solista o caporali - (miniere cave)
- sono gli operai che curano e controllano nell'ambito della squadra l'espletamento esecutivo del lavoro secondo gli ordini impartiti e partecipano manualmente all'esecuzione del lavoro stesso;

- capi perforatori (possi di petrolio e di gas) - sono gli operai capi squadra addetti alle leve di avviamento delle macchine di perforazione e rettificazione ed a perforazione, che partecipano manualmente all'esecuzione del lavoro;

- manovratori generali (prospettiva generale) - sono gli operai che preparano la postazione degli apparecchi sul terreno ed eseguiscono le letture degli strumenti, provvedono alla manutenzione degli stessi ed alle normali riparazioni;

- arginisti (possi di petrolio e di gas) - sono gli operai capi squadra addetti alle manovre per le operazioni ininterrotte per la pulizia e manutenzione del pozzo di olio e di gas in produzione;

- contatori (sonde) - sono gli operai che eseguono lavori di montaggio e smontaggio degli impianti di perforazione e che eventualmente sorvegliano, compiendo le necessarie operazioni, il materiale occorrente per la messa in opera degli impianti stessi;

- carichini (miniere di cave) - è l'operaio addetto al caricamento e al brillamento delle mine;

macchinisti in genere provetti:

- elettricisti provetti;
- fabbri provetti;
- saldatori a gas ed elettrici provetti;
- macchinisti di locomotive a vapore;
- turbinisti a vapore;
- conduttori di generatori di vapore per i quali è richiesta la patente di primo grado generale oppure di primo livello, nonché conduttori di più generatori di vapore per i quali è richiesta la patente di III° grado.

222

Operai qualificati

Per l'assegnazione degli operai alle categorie considerate al precedente articolo I, si seguiranno le seguenti norme:

Art. 1.

Operai specializzati:

Si intendono gli operai qualificati addetti a lavori a mansioni particolari richiedenti capacità non comuni acquisite mediante tirocinio o preparazione tecnico-pratica.

A titolo di esempio:

sono da assegnare a questa categoria i seguenti operai, purché rivestano le caratteristiche di cui sopra:

- capi squadra - capi compagnia - capi scorta o caporal - (miniere cave) sono gli operai che curano e conducono nell'ambito delle squadre l'espletto operativo dei lavori ed hanno gli opportuni titoli di studio e preparazione tecnica, all'esecuzione dei lavori stessi;

- capi perforatori (perforatori di petrolio e gas) - questi operai sono quelli che eseguono addetti alle leve di lavoro e di perforazione, che provvedono alla manutenzione e alla riparazione dei macchinari generali (perforatori) e loro accessori;

La prestazione degli addetti sul terreno sarà loro assegnata in base ai requisiti, previsti alla categoria, alla esecuzione dei lavori stessi;

- arginisti (perforatori di petrolio e gas) - questi operai sono quelli che eseguono addetti alle manovre per le operazioni di perforazione per la pulizia e manutenzione dei pozzi di idrocarburi e di gas in perforazione;

- montatori (sonde): sono gli operai che eseguono lavori di montaggio e smontaggio degli impianti di perforazione e che eventualmente approntano, componendo le necessarie parti, il materiale necessario per la messa in opera degli impianti stessi;

- carichini (miniere di cave): è l'operai addetto al caricamento e al brillamento delle mine;

Macchinisti in genere provetti:

- elettricisti provetti;
- fabbri provetti;
- saldatori a gas e elettrici provetti;
- macchinisti di locomotive e vapore;
- turbini e vapore;
- conduttori di generatori di vapore per i quali è richiesta la patente di tipo generale oppure di tipo speciale particolare, nonché conduttori di più generatori di vapore per i quali è richiesta la patente di tipo speciale.

Operai qualificati

Si intendono coloro che sono addetti a lavori richiedenti una specializzazione particolare e capacità pratica di lavoro, a titolo di esempio sono da assegnare a questa categoria i seguenti operai:

- perforatori a rotazione e a percussione (perforatori di petrolio e gas e gas - sonde)

2272

- 3 -
- sono gli operai che attendono alla perforazione degli attrezzi di perforazione, al funzionamento delle macchine complementari di perforazione (motori - pompe - vibravaglio) nonché alla va che del fango e che integrano l'opera del capo perforatore;
 - minatori o pi conieri (miniere e cave) : sono gli operai che attendono alla estrazione del materiale con attrezzi a mano e meccanici;
 - perforatori: sono gli operai addetti normalmente alla preparazione dei fori da mina mediante perforatrici o martelli pneumatici (possono anche essere loro affidati i lavori di preparazione del proprio posto di lavoro);
 - armatori e disarmatori (miniere e cave): sono gli operai addetti normalmente all'armamento ed al disarmo di gallerie, pozzi, forcelli ed altri particolari lavori di armatura e di disarmo;
 - tracciatori (miniere e cave): sono gli operai ai quali viene normalmente affidato il lavoro di tracciamento con tracciatrici meccaniche e le operazioni accessorie;
 - disarmatori (miniere e cave): sono gli operai che normalmente effettuano il disarmo razionale nei cantieri coltivati col metodo di sovraccarico;
 - stradino o ferratore;
 - conduttori di macchine di estrazione;
 - meccanici addetti alla manovra delle teleferiche;
 - bombolisti : sono gli operai che controllano il ritiro, caricamento e scarica delle bombole di olio o di gas, verificano lo stato delle bombole (matricola, rubinetti ecc.) e rilasciano la bolla di consegna;
 - addetti al laboratorio chimico : sono gli operai che provvedono ad operazioni chimiche di misura e di controllo delle impurezze del petrolio e del metano;
 - preparatori geologici: sono gli operai che tengono in ordine i campioni di terreno, provvedono al lavaggio dei campioni e preparano tutti i materiali occorrenti al geologo;
 - caricatori e scaricatori di fango;
 - orivellatori di fango : sono gli operai addetti alla condotta di fango e alla orivellazione dei campioni;
 - arditori: sono gli operai addetti alla fusione del minerale;
 - calcinatori: sono gli operai preposti alla condotta dei forni di calcinazione e di arrostitimento;
 - pompieri e compressori: sono gli operai addetti alla condotta di controllo ed all'ordinaria manutenzione di pompe e compressori;
 - assistenti;

- perforatori: sono gli operai addetti normalmente alla preparazione dei ferri da mina mediante perforatrici e martelli pneumatici (possono anche essere loro affidati i lavori di preparazione del proprio posto di lavoro);
 - armatori e disarmatori (miniere e cave): sono gli operai addetti normalmente all'armamento ed al disarmo di gallerie, pozzi, forcelli ed altri particolari lavori di armatura o di disarmo;
 - tracciatori (miniere e cave): sono gli operai ai quali viene normalmente affidato il lavoro di tracciamento con tracciatrici meccaniche e le operazioni accessorie;
 - disarmatori (miniere e cave): sono gli operai che normalmente effettuano il disarmo razionale nei cantieri coltivati col metodo di assottigliamento;
 - stradino o ferratore;
 - operai di macchina di estrazione;
 - meccanici addetti alla manovra delle teleferiche;
 - bombieri: sono gli operai che controllano il ritiro, caricamento e consegna delle bombe di più o di gas, verificano lo stato delle bombe (matricola, rubinetti ecc.) e rilasciano la bomba di consegna;
 - addetti al laboratorio chimico: sono gli operai che provvedono ad operazioni di chimica di misura e di controllo delle industrie del petrolio e dei metalli;
 - preparatori geologici: sono gli operai che tengono in ordine i campioni di terreno, provvedono al lavaggio dei campioni e preparano tutti i materiali necessari al geologo;
 - caricatori e scaricatori di forni;
 - orivellatori di terra: sono gli operai addetti alla condotta di una o più orivelle in canali;
 - aratori: sono gli operai addetti alla fusione del minerale;
 - calcinatori: sono gli operai preposti alla condotta dei forni di calcinazione e di arrostitimento;
 - pompisti e compressori: sono gli operai addetti alla conduzione al controllo ed all'ordinaria manutenzione di pompe e compressori;
 - gruisti;
- meccanici ed elettricisti comuni -- :
- fabbri comuni;
 - tubisti e lattonieri;
 - muratori e falegnami;

- nelle ed aggiunte d'ingine;
- Funzionisti conduttori in genere di vapore in genere per i quali è richiesta la patente di 3° grado generale o particolare;
- conduttori di locomobili e vapore per i quali è richiesta la patente di 4° grado;
- operatori comuni: si intendono coloro che eseguiscono lavori per i quali non sono richieste particolari condizioni individuali specifiche ma solo qualche attitudine o condizione senza pratica;
- sono altresì da considerarsi come appartenenti a questa categoria gli addetti ai lavori di manutenzione comune d'edifici o fattorie;
- addetti di esempio sono da assegnare a questa categoria i seguenti operai:
- organisti o vericellisti: sono gli operai addetti normalmente alla manovra di organi, vortelli e freni di pini inclinati;
- ventilaturisti: sono gli operai addetti alla conduzione e sorveglianza delle macchine aspiranti e soffianti; ~~ammontare~~
- conduttori di piccoli locomobili;
- pistonieri alla manutenzione e spezzatori; sono gli operai che normalmente hanno l'incarico della manutenzione, dell'allungamento, dell'adattamento delle vi interne della rotta sterile e dei cammini su terra di riparto di materiale tenero, dello sgombero dei materiali estranei, con conclusione dei lavori di armamento, disarmamento e maratura a mano che questi non avvengono nelle piccole riparazioni che la suddetta riparazione richiede;
- ingabbiatori o sgabbiatori o ricevitori o boccali: sono gli operai addetti normalmente al servizio di una o più ricette di un posto di estrazione, per il movimento del personale e del materiale;
- marcatori o pesatori;
- abbadatori: sono gli operai addetti alla sorveglianza della copertura dei cacheroni;
- orivellanti di lila: sono gli operai addetti ai piccoli grivellanti;
- aiuti perforatori, aiuti minatori, aiuti armatori: sono gli operai che agli ordini del minatore, perforatore o armatore prestano al cedimento l'aiuto necessario per la buona riuscita del lavoro di questi;
- addetti ai trituratori: sono gli operai addetti al funzionamento alla pullia e lubrificazione dei trituratori e dei motori;
- addetti al pompamento: sono gli operai addetti agli impianti di pompamento nei pozzi (motivo e pompa) nell'industria petrolifera e metalferrea;
- addetti al caricamento delle bombole: sono gli operai addetti al caricamento del gas nelle bombole e al ritiro e consegna delle stesse;
- battimazza: sono gli operai di fatica che aiutano il forgiatore;
- impenditori a mano ed a macchina;

grado;

- operatori comuni: si intendono coloro che eseguono lavori per i quali non sono richieste particolari condizioni individuali o specialistiche o particolari esigenze pratiche;
- operatori speciali, da considerarsi come appartenenti a questa categoria gli addetti ai lavori di manutenzione comune di edifici o fattorie;
- operatori di esempio sono da assegnare a questa categoria i seguenti operai:
- operatori di vertice: sono gli operai addetti normalmente alla manovra di argani, verrelli e freni di pinne inclinate;
- ventilatori: sono gli operai addetti alla conduzione e sorveglianza delle macchine aspiranti e soffianti;
- conduttori di piccoli locomobili;
- picconieri alla manutenzione o spazzatura; sono gli operai che normalmente hanno l'incarico della manutenzione, dell'allungamento, dell'adattamento delle parti interne della ruota sterile e dei comuni su terza di riparto di materiale tenace, dello sgombero dei materiali estranei, con conclusione del lavoro di armamento, disarmamento e marcia a mano che questi non entrano nelle piccole riparazioni che la manutenzione richiede;
- ingabbiatori o sgabbiatori o ricevitori o ricevitrici: sono gli operai addetti normalmente al servizio di una o più ricette di un pezzo di estrazione, per il movimento del personale e del materiale;
- marcatori o pesatori;
- abbadatori: sono gli operai addetti alla sorveglianza della copertura dei cacheroni;
- grivellanti di via: sono gli operai addetti ai piccoli grivelli;
- aiuti perforatori, aiuti minatori, aiuti armatori: sono gli operai che agli ordini del minatore, perforatore o armatore prestano al medesimo l'aiuto necessario per la buona riuscita del lavoro di questi;
- addetti ai trituratori: sono gli operai addetti al funzionamento alla polverizzazione dei materiali dei trituratori e dei motori;
- addetti al pompamento: sono gli operai addetti agli impianti di pompamento nei pozzi (motivi e pompe) per l'aspirazione di petrolio e lubrificanti;
- addetti al caricamento delle bombe: sono gli operai addetti al caricamento del gas nelle bombe e al ritiro e consegna delle stesse;
- battenti: sono gli operai di fatica che aiutano il forgiatore;
- impacchettatori a mano o a macchina;
- caricatori e scaricatori di fusi e vapore e di calcheroni;
- trattori;

... dipendenti: sono gli operai addetti in modo continuativo alle riprese, compresi
... di trasporto del materiale e relativi lavori di arginamento e guarnimentaggi;
... Vagonisti;

... manovali comuni: si intendono coloro che eseggono lavori di pulizia, trasporto
a mano ed altri lavori di fatica in genere che non richiedono né particolare co-
noscenza, né pratica, e che, comunque, non sono attribuiti alle lavorazioni;

NOTE

Operai addetti alle lavorazioni: sono da assegnare a questa categoria tutte le
donne comunque addette alle lavorazioni in genere.

Manovali Comuni: sono da assegnare a questa categoria le donne che compiono la-
vori di pulizia, di trasporto a mano, di natura molto leggera e semplici e che
comunque non sono attribuite alle lavorazioni.

Le aziende dovranno comunicare, per iscritto ai singoli operai la categoria alla
quale essi vengono assegnati.

ARTICOLO 4° - ORARIO DI LAVORO

L'orario normale di lavoro è di 48 ore settimanali ripartite in non più di 8 ore
giornaliere, salvo le deroghe e le eccezioni contemplate dalla legge. L'orario
si impegna a prestare la sua opera nelle ore stabilite dall'orario ed in quanto
che negli eventuali turni fissati dal datore di lavoro.

Nessun operaio potrà rifiutarsi, entro i limiti consentiti dalla legge, di co-
piere, a richiesta del datore di lavoro, di lavoro straordinario, notturno e festi-
vivo, salvo giustificati motivi individuali di impedimento.

ARTICOLO 5° - COMPENSO

Le tariffe di cottimo dovranno essere determinate in modo da garantire all'ope-
raio un guadagno non inferiore alla paga di persona maggiorata della percentuale
di cottimo stabilita nella misura del 10%.

ARTICOLO 6° - LAVORO STRAORDINARIO - NOTTURNI E FESTIVI 2269

Il lavoro straordinario, notturno e festivo, deve essere compensato con le seguen-
ti maggiorazioni:

- a - lavoro straordinario compiuto in giorni feriali: 85%
(oltre le 48 settimanali e le 8 giornaliere)
- b - lavoro compiuto in giorni festivi: 50%
- c - lavoro notturno; (sono considerate durante la ora
dalle 5 alle 22 escluse) 25%
- d - lavoro notturno in turni avvitati: 10%

Le percentuali di maggiorazione sopra indicate non sono tra loro cumulabili in-
tendendosi che la maggiore assorbe la minore.

ARTICOLO 7° - TRATTAMENTO

All'operaio occupato in contratto sarà fatto il seguente trattamento economico:
a - quando si determini la necessità del pernottamento

Donne

Operai addette alle lavorazioni: sono da assegnare a questa categoria tutte le donne comunque addette alle lavorazioni in genere.

Manovali uomini: sono da assegnare a questa categoria le donne che compiono lavori di pulizia, di trasporto a mano, di carica molto leggera e semplici e che comunque non sono addette alle lavorazioni.

Le Aziende dovranno comunicare, per iscritto, ai singoli operai la categoria alla quale essi vengono assegnati.

ARTICOLO 4° - ORARIO DI LAVORO

L'orario normale di lavoro è di 48 ore settimanali ripartite in non più di 8 ore giornaliere, salvo le deroghe e le eccezioni contemplate dalla legge. L'operaio si impegna a prestare la sua opera nelle ore stabilite dall'operaio ed in qualsiasi che degli eventuali turni fissati dal datore di lavoro.

Nessun operaio potrà rifiutarsi, entro i limiti consentiti dalla legge, di compiere, a richiesta del datore di lavoro, il lavoro straordinario, notturno e festivo, salvo giustificati motivi individuali di impedimento.

ARTICOLO 5° - CORRADO

Le tariffe di cottimo dovranno essere determinate in modo da garantire all'operaio un guadagno non inferiore alla paga di ordinaria maggiorata dalla percentuale di cottimo stabilita nella misura del 10%.

2269

ARTICOLO 6° - LAVORO STRAORDINARIO - NOTTURNO E FESTIVO - 4
Il lavoro straordinario, notturno e festivo, deve essere compensato con le seguenti maggiorazioni:

- a - lavoro straordinario compiuto in giorni feriali: 35%
- b - lavoro straordinario e le 8 giornaliere (oltre le 48 settimanali): 50%
- c - lavoro notturno; (sono considerate diurne le ore dalle 6 alle 22 incluse): 25%
- d - lavoro notturno in turni avverse dati: 10%

Le percentuali di maggiorazione sopra indicate non sono tra loro cumulabili in tendendosi che la maggiore assorbe la minore.

ARTICOLO 7° - TRATTAMENTO

All'operaio comandato in trasferta sarà fatto il seguente trattamento economico:

- a - quando si determini la necessità del pernottamento e della consumazione di due pasti: L. 200
- b - quando si determini la necessità della consumazione di due pasti: L. 150

- 5 -

- c - quando si determini la necessità della consumazione di un pasto e del pernottamento L. 125.==
- d - quando si determini la consumazione di un solo pasto " 75.==
- e - quando si determini la necessità del solo pernottamento " 50.==

ARTICOLO 3° - NORME GENERALI -

Per tutte le altre condizioni di lavoro (periodo di prova, ferie, indennità di licenziamento, festività ecc;) si si richiama al contratto nazionale di lavoro ~~in~~ vigente per la categoria ed ai particolari accordi successivi in vigore. - Con l'applicazione del presente accordo si intende definire qualsiasi questione inerente alla precedente situazione salariale. -

ARTICOLO 9° - DECORRENZA E DURATA -

Il presente accordo entra in vigore il 1° settembre 1945 ed ha valore fino a quando sarà provveduto alla stipulazione di un accordo a carattere nazionale e regionale. -

2268

Letto, confermato e sottoscritto

p. L'UNIONE INDUSTRIALI LIGURI
F.to Ing. P. Argon

p. LA CAMERA CONFEDERALE DEL LAVORO
F.to P. Albizzati
" Dr. Valacchi
" G. Invernizzi

IL SEGRETARIO
F.to De Niegrenzern

per copia conforme



AGGIUNGO SULLA LISTA DI LAVORO DI VALERE PER I DIPENDENTI DALLA IMPRESA
DI AUTOTRASPORTI DI COSE E PERSONE DELLA CITTA DI LECCE E SONA DI
STURIONE FICCHI

COMO-THA (PORTA)
281

addì 5 ottobre 1945, in Lecce presso la Sede dell'Unione Industriale
Lecconesi

L'Unione Industriale Lecconesi, rappresentata dal suo Commissario Ing. P. Ami-
geni, assistito dal Sig. de Kiederhumbert Luigi Segretario dell'Unione stes-
sa e del Rag. Salvagni Gian Maria Vice Segretario, con l'intervento del Sig.
Bocetti Adriano, Capo Gruppo delle Imprese di autotrasporto e dell'Ing. Villa
Gella Soc. An. Servizi automobilistici Lecconesi

La Camera confederale del lavoro di Lecce rappresentata da suoi Segretari
Sig. Flavio Aloizzati, per l'equale Valacchi e Invernizzi Gabriele

è stato stipulato

il presente accordo salariale di lavoro da Valere per i dipendenti delle
Imprese di autotrasporti di cose e persone della città di Lecce e zona di
giurisdizione, con decorrenza 16 settembre 1945:

ARTICOLO 1° - SALARI DI LAVORO

PERSONE AGENZIE:

Autisti conducenti di autotreni	150,00	al giorno (10 ore)
Autisti autotrenisti	140,00	"
Autisti in genere	135,00	"
Autisti di servizio di linea, di noleggio da rimessa (1a categoria)	140,00	"
Autisti di servizio di linea, di noleggio da rimessa (2a categoria)	130,00	"
Bigliettari sopra i 16 anni compiuti	90,00	"
Bigliettari sotto i 16 anni	70,00	"

PERSONE DI OFFICINA:

Operaio specializzato	17,00	alla ora
Operaio qualificato	15,00	"
Apprendisti dai 14 ai 16 anni	4,00	"
Apprendisti dai 16 ai 18 anni	6,00	"
Apprendisti dai 18 ai 20 anni	10,00	"
Manovali comuni di officina	11,00	"

PERSONE AGENZIE:

Capì magazzino - Capì equa stipendi	14,00	"
Personale di fatica e di magazzino	11,00	"
Guardie notturne	11,00	"
Guardie notturne per 10 ore	110,00	al giorno

2267

L'Unione Industriale Isconesi, rappresentata dal suo Commissario Ing. F. Amigoni, assistito dal Sig. de Siederhausen Luigi Segretario dell'Unione Isconesi e dal Rag. Silvestri Gian Maria Vice Segretario, con l'intervento del Sig. Busotti Adriano, Capo Gruppo delle Imprese di autotrasporto e dell'Ing. Villa della Soc. An. Servizi Automobilistici Isconesi

La Camera Confederale del lavoro di Lecco rappresentata dai suoi Segretari Sig. Flavio Adinolfi, per l'Assemblea Provinciale e l'Assemblea Regionale

è stato raggiunto

il seguente accordo salariale di lavoro da versare per i dipendenti delle imprese di autotrasporto di cose e persone della città di Lecco e zona di giurisdizione, con decorrenza 16 settembre 1945:

2267

ARTICOLO 1° - SALARI DI LAVORO

PERSONALE AUTOTRASPORTO:

Autisti conducenti di autotreni	L.	160.00	al giorno (10 ore)
Autisti autotrenisti	"	140.00	"
Autisti in genere	"	115.00	"
Autisti di servizio di linea, di noleggio da rimessa (1a categoria)	"	140.00	"
Autisti di servizio di linea, di noleggio da rimessa (2a categoria)	"	110.00	"
Bigliettari sopra i 16 anni compiuti	"	90.00	"
Bigliettari sotto i 16 anni	"	70.00	"

PERSONALE DI OFFICINA:

Operaio specializzato	"	17.00	all'ora
Operaio qualificato	"	15.00	"
Apprendisti dai 14 ai 16 anni	"	4.00	"
Apprendisti dai 16 ai 18 anni	"	6.00	"
Apprendisti dai 18 ai 20 anni	"	10.00	"
Manovali comuni di officina	"	11.00	"

PERSONALE AUSILIARIO:

Capo magazzino - Capì squadra stivatori	"	14.00	"
Personale di fatica e di magazzino	"	11.00	"
Carraatori	"	11.00	"
Guardiano notturno	"	110.00	al giorno

ARTICOLO 2° - TRAVAGGIO

Il personale dipendente delle imprese autotrasportanti di cose e di persone (escluso il personale delle imprese di autolinee) comuniste a prestare

deviato fuori dalla sua normale residenza, costituito a perquisizione e censurare
per il fuori sede, sarà fatto il seguente trattamento: ~~XXXXXXXXXXXX~~

Al personale di guida e viaggiante:

a- corrispondenza di una indennità di trasferta comprensiva dell'eventuale lavoro straordinario di.....	l. 500.=-
Quando si determini la necessità del pernottamento e della consu-	"
guenza dei due pasti meridiani e serali di	" 400.=-
Quando si determini la necessità della consumazione dei due pasti	"
durante il pernottamento con la consumazione di un pasto di	" 200.=-
Quando si determini la necessità di un solo pasto o quando si determini la	
necessità di uno pernottamento.-	

8 - In tutti questi casi l'indennità di corrispondenza viene corrisposta a norma dell'articolo 17 del 5 ottobre 1945 comma 5°

[illegible]

APPROX. 30% - CONSISTENT IN PROPORTION

Rimangono in atto le migliori condizioni salariali di fatto esistenti alla data
 la stipulazione del presente accordo.--

ARTICULO 4º - LAYERS STRATIGRAFICO - NOTURNO E DIURNOS

is stabilizzato lo zwittero magnetico; l'intercalaggio tra le due

Lavoro straordinario compiuto in giorni feriali	20%
Lavoro straordinario compiuto in giorni festivi	50%
Lavoro straordinario compiuto durante la notte (dalle 22 indomani)	25%

PLANT & VERBENACEAE - 1000

Il presente accordo entrerà in vigore il 15 settembre 1945 ed avrà la durata fino al 15 dicembre 1949, intendendosi tacitamente rinnovate di trimestre in trimestre se non disdetto da una delle parti contraenti almeno 15 giorni prima di ogni scadenza trimestrale, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno.

Latvian Conference & Convention Center

7. L'UNION INDUSTRIAL RECONSTRUCT
7.50 ING. D. AMIGON

Dr. J. G. Thompson, 1011 N. 10th St.
St. Louis, Mo.
Dr. J. G. Thompson, 1011 N. 10th St.
St. Louis, Mo.

II. JOSEPHINO
P. to de Niederhausen

per cupla conforme

01214-1-0036; II

missione dei due paesi meridionali e delle di
 quando si determini la necessità della consumazione del due paesi
 oppure del pernottamento con la consumazione e di un posto di
 quando si determini la necessità di un solo posto o quando si determini la
 necessità del solo pernottamento.

b - In tutti questi casi l'indennità di contingenza viene corrisposta a norma
 dell'accordo n. 21 del 5 ottobre 1945 comma 5°

c - Le trasferte come sopra determinate sono costitutive e comprensive di tut-
 to quanto corrisposto dalle ditte a titolo premi, accessori della paga e d'altro
 ss. (premio base - premi sul chilometraggio, ecc)

ARTICOLO 3° - CONDIZIONI DI LAVORO E PAGHE :
 Rimangono in atto le migliori condizioni salariali di fatto esistenti alla data
 di stipulazione del presente accordo.

2266

ARTICOLO 4° - LAVORO STRAORDINARIO, NOTTURNO E FESTIVO
 Si stabiliscono le seguenti maggiorazioni:
 Lavoro straordinario compiuto in giorni feriali 20%
 Lavoro compiuto in giorni festivi 50%
 Lavoro notturno 25%
 (Sono considerate diurne le ore, dalle 6 alle 22 inclusive)

ARTICOLO 5° - DECORRENZA E DURATA

Il presente accordo entrerà in vigore il 15 settembre 1945 ed avrà la durata
 fino al 15 dicembre 1945, intendendosi tacitamente rinnovato di trimestre in
 trimestre se non disdetto da una delle parti contraenti almeno 15 giorni
 prima di ogni scadenza trimestrale, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritor-
 no.

Letto confermato e sottoscritto

P. L'UNIONE INDUSTRIALI LIGURI
 R. to Ing. P. Asigoni

P. La Guardia del Lavoro
 R. to Alizzati
 " Dr. Valacchi
 " Invernizzi

IL SEGRETARIO
 R. to de Niederhausen

per copia conforme
 IL SEGRETARIO
 [Signature]

dai 16 ai 18 anni
sotto i 16 anni

- 2 -
£. 92.== giornaliero
" 70.== "

- Bonne -

infermiere patentate
donne aventi altre mansioni oltre i 18 anni
(portinaie ecc.)

" 105.== "
" 90.== "

ART. 2° - Le ditte una volta operata la perequazione salariale di cui sopra, conserveranno ai singoli lavoratori le eventuali migliori condizioni già concesse individualmente per riconosciuti meriti ove, ben inteso, permangono le dette ragioni di merito, e ciò sino ad un massimo di £. 2,50 sulla paga collettiva di fatto.- Non dovranno invece essere conservate quelle migliori condizioni di fatto collettivamente concesse anche nell'ambito di singoli reparti o sezioni o gruppi di lavoratori.-

Per l'assegnazione degli operai alle categorie contemplate all'art. 2 si dovrà fare riferimento a quanto appresso indicato:

Operai provetti o specializzati - Sono gli operai adibiti a mansioni che richiedono una particolare perizia od attività, una sicura e completa conoscenza dei mezzi di lavoro, delle materie esposte in lavorazione e del disegno tecnico, sapendolo interpretare anche se lavorano su materiale già tracciato.

Operai qualificati - Sono gli operai che eseguono a regola d'arte qualsiasi lavoro con materiale già tracciato o preparato, sotto la guida del direttore dell'azienda o del capo reparto.-

Operai comuni - sono coloro che lavorano in ausilio ad operai delle categorie precedenti, anche presso macchine o che sono comunque addetti alimentari, complementari, sussidiarie o preparatorie delle varie lavorazioni.-

Manovali - sono quelli che sono addetti ad operazioni di trasporto facchinaggio e pulizia.

Operaie provette - sono quelle che eseguono con speciale perizia lavori al banco ed alla macchina.-

Operaie qualificate - sono quelle che eseguono lavori per i quali non è richiesta speciale perizia.

Operaie comuni - sono quelle che lavorano in ausilio ad operaie delle categorie precedenti, anche presso macchine, o che sono comunque addette a lavorazioni elementari, complementari, sussidiarie, o preparatorie delle varie lavorazioni, o ad operazioni di trasporti e pulizia.

Apprendisti ed apprendiste - Sono coloro che sono ammessi negli stabilimenti ad imparare il mestiere o quelli che compiono i lavori diretti ad acquistarne la conoscenza.-

Gli apprendisti di ambo i sessi, per i primi tre mesi di lavoro successivi alla loro assunzione, saranno retribuiti in ragione del 50% del minimo salariale delle rispettive categorie di apprendistato di cui all'Art. 1° del presente accordo.-

ART. 3° - Il compenso per il logorio degli attrezzi di lavoro di proprietà dell'operaio verrà concordato direttamente col datore di lavoro e liquidato mensilmente, sulla base del valore corrente degli attrezzi stessi.-

ART. 4° - Nel caso che gli operai siano inviati a lavorare fuori dell'ambito

- 3 -

del Comune nel quale ha sede lo stabilimento cui sono in forza, ad essi verrà corrisposta, oltre al rimborso delle spese di treno o di tram, una indennità di trasferta che non potrà essere inferiore a f. 210.== giornaliere.- La trasferta intera spetta quando si determina la necessità del pernottamento e della consumazione di due pasti, meridiano e serale. Nell'ipotesi del solo pernottamento oppure di un solo pasto, l'indennità viene ridotta di 1/3.

ART. 5 - In caso di lavoro a cottimo le tariffe di cottimo, calcolate sulla base dei minimi contrattuali di cui all'art. 1° del presente accordo, dovranno consentire un guadagno minimo del 10% sui minimi di cui sopra. Ai lavoratori che che non raggiungesse il livello di cui al comma precedente, non per sua colpa o volontà, la relativa differenza verrà integrata.-

ART. 6 - A far tempo dall'applicazione del presente accordo restano annullati ed assorbiti per il futuro tutti gli eventuali premi, indennizzi, soprassoldi, elargizioni, acconti per perequazioni ed adeguamenti finora concessi.-

Le condizioni di fatto già esistenti presso le singole ditte e comportanti condizioni di miglior favore per le maestranze operaie rispetto alle cifre di cui all'art. 1°, conserveranno la loro efficacia nell'ambito dell'azienda nella quale sono praticate e non potranno essere prese in considerazioni per eventuali rivendicazioni di carattere collettivo.-

Tale conservazione avrà vigore soltanto fino alla nuova regolamentazione di carattere generale che verrà eventualmente concordata dalle organizzazioni competenti.

ART. 7 - il presente accordo entra in vigore il 5 novembre 1945 ed avrà ~~carattere~~ provvisorio in attesa della prevista nuova regolamentazione contrattuale. I conguagli che ne derivano, da effettuarsi per il periodo intercorrente tra il 17 settembre ed il 3 novembre 1945, saranno liquidati a titolo di premio dalle ditte non oltre il 15 gennaio 1946.-

ART. 8 - Le parti si impegnano per l'avvenire a non fissare decorrenze retro attive agli accordi o contratti collettivi di lavoro, sempre che questi vengano definiti entro 15 giorni dalla data di presentazione delle richieste per la stipulazione degli accordi o contratti stessi a cura di una delle parti, che promuove le trattative; gli accordi o contratti stessi decorreranno invece dalla data della loro stipulazione.

ART. 9 - Il presente accordo verrà pubblicato sul Foglio Annunzi Legali della Provincia di Como a cura delle parti stipulanti.

Letto, confermato e sottoscritto

p. la Camera Confederale del Lavoro
di Como e Provincia
F.to A. Galeazzi

p. Sindacato Lavoranti in Legno
F.to Montanini
Pagani

p. L'Unione Industriali di Como
F.to Luigi Comi
Marelli Angelo
Dr. Ramorino

per copia conforme
IL SEGRETARIO



29 NOV 1945

base dei minimi contrattuali di cui all'art. 1° del presente accordo, dovranno consentire un guadagno minimo del 10% sui minimi di cui sopra. Ai lavoratori che non raggiungeranno il livello di cui al comma precedente, non per sua colpa o volontà, la relativa differenza verrà integrata.

ART. 6 - A far tempo dall'applicazione del presente accordo restano annullati ed assorbiti per il futuro tutti gli eventuali premi, indennizzi, soprassoldi, elargizioni, acconti per perequazioni ed adeguamenti finora concessi.

Le condizioni di fatto già esistenti presso le singole ditte e comportamenti condizioni di miglior favore per le maestranze operaie rispetto alle cifre di cui all'art. 1°, conserveranno la loro efficacia nell'ambito dell'azienda nella quale sono praticate e non potranno essere prese in considerazioni per eventuali rivendicazioni di carattere collettivo.

Tale conservazione avrà vigore soltanto fino alla nuova regolamentazione di carattere generale che verrà eventualmente concordata dalle organizzazioni competenti.

ART. 7 - il presente accordo entra in vigore il 5 novembre 1945 ed avrà ~~barat-~~ ²²⁶³ ~~tere~~ provvisorio in attesa della prevista nuova regolamentazione contrattuale.

I conguagli che ne derivano, da effettuarsi per il periodo intercorrente tra il 17 settembre ed il 3 novembre 1945, saranno liquidati a titolo di premio dalle ditte non oltre il 15 gennaio 1946.

ART. 8 - Le parti si impegnano per l'avvenire a non fissare decorrenze retro attive agli accordi o contratti collettivi di lavoro, sempre che questi vengano definiti entro 15 giorni dalla data di presentazione delle richieste per la stipulazione degli accordi o contratti stessi a cura di una delle parti, che promuove le trattative; gli accordi o contratti stessi decorreranno invece dalla data della loro stipulazione.

ART. 9 - Il presente accordo verrà pubblicato sul Foglio Annunzi Legali della Provincia di Como a cura delle parti stipulanti.

Letto, confermato e sottoscritto

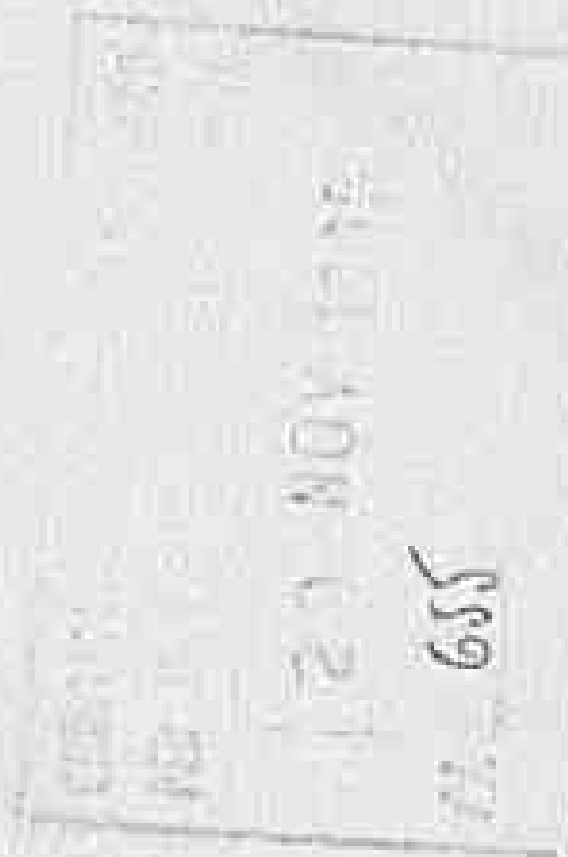
p. la Camera Confederale del Lavoro
di Como e Provincia
F.to A. Galeazzi

p. Sindacato Lavoranti in Legno
F.to Montanini
Pagani

p. L'Unione Industriali di Como
F.to Luigi Comi
Marcelli Angelo
Dr. Ramorino



per copia conforme
IL SEGRETARIO



CONTRATTO COLLETTIVO DI LAVORO DA VALERE PER LE VARETTANZE DIPENDENTI DELLA DITTA
L. BERNASCONI & FIGLIO DI BERTIL ROMEGALLI DI COMO - Como 1945

Addì 6 novembre 1945 in Como. PAPERWORK (SECRET) 351
Tra l'Unione Industriale di Como rappresentata dal suo Presidente Sig. Boselli Franco, assistito dal Segretario Generale Avv. Cosimo Vestuti e dal Vice Segretario Dr. Italo Ramorino; con l'intervento del Direttore della ditta L. Bernasconi & F. di Bertil Romegalli il Signor Romildo Roncoroni

e la Camera Confederale del Lavoro di Como e provincie rappresentata dal suo Segretario Sig. Rutilio Tettamanzi assistito dal Segretario del Gruppo Folligari Signor Daniele Campoli Carlo

si è stipulato il presente contratto, collettivo di lavoro aziendale da valere per le maestranze dipendenti dalla ditta L. Bernasconi & Figlio di Bertil Romegalli, esercente in Como l'industria dei cartonnaggi.

Il contratto stesso, per dichiarazione di entrambe le parti stipulanti, dovrà valere indistintamente per tutte le maestranze dipendenti dalla ditta suddetta, a qualsiasi lavorazione siano adibite.

ART. 1° - Categorie e minimi di paga -

- Uomini - operai di 1) categoria
operai di 2) categoria
operai di 3) categoria
 - donne - operaie di 1) categoria
operaie di 2) categoria
operaie di 3) categoria
- | | | | |
|----|-------|--------|------|
| 1. | 15,50 | orarie | |
| " | 15,30 | " | 2262 |
| " | 14,50 | " | |
| " | 10,50 | " | |
| " | 10,-- | " | |
| " | 8,50 | " | |

ART. 2° - Per tutte le altre classi concernenti norme salariali o regolamentari le parti intendono qui riprodotte integralmente le clausole contenute nell'accordo di perequazione salariale provinciale vigente per i lavoratori dell'industria cartotecnica e nel decreto salariale vigente per la categoria in data 2 marzo 1945 fino alla stipulazione di un nuovo contratto collettivo regolamentare di carattere nazionale o regionale.

ART. 3° - Il presente contratto collettivo entra in vigore il 1° novembre 1945 e la ditta provvederà a liquidare al personale interessato le differenze fra i vecchi minimi di paga e quelli previsti dal presente contratto per il periodo dal 1° al 31 ottobre 1945 in forma di premio, entro il 30 novembre 1945.

ART. 4° - Il presente contratto collettivo sarà pubblicato sul foglio Annunzi Legali della Provincia di Como a cura delle parti stipulanti.

Letto, confermato e sottoscritto
p. l'Unione Industriali di Como
P.to Dr. Ramorino
p. la Camera Confederale del Lavoro
Gruppo Folligari
P.to D. Campoli

p. la ditta L. Bernasconi & F. di Bertil Romegalli
firma illeggibile

per copia conforme

Segretario Dr. ... di Beril Romagnoli il Signor ...
e la Camera Confederale del Lavoro di Como e provincia rappresentata dal
suo Segretario Sig. Partista Tettonanti assistito dal Segretario del Gruppo Po-
ligrafici Signor Daniele Campoli Carlo

si è stipulato il presente contratto collettivo di lavoro aziendale da vale-
re per le maestranze dipendenti dalla ditta L. Bernasconi & Figlio di Bertil Ro-
magnoli, esercente in Como l'industria dei cartonaggi.

Il contratto stesso, per dichiarazione di entrambe le parti stipulanti, do-
vrà valere indistintamente per tutte le maestranze dipendenti dalla ditta suddet-
ta, a qualsiasi lavorazione siano adibite.

ART. 1° - Categorie e minimi di paga -

- Uomini - operai di 1) categoria
operai di 2) categoria
operai di 3) categoria
- donne - operaie di 1) categoria
operaie di 2) categoria
operaie di 3) categoria

L.	16,50	orarie
"	15,30	"
"	14,80	"
"	10,50	"
"	10,--	"
"	8,50	"

2262

Per tutte le altre clausole concernenti norme salariali o regole
mentari le parti intendono qui riprodotte integralmente le clausole contenute
nell'accordo di perequazione salariale provinciale vigente per la categoria in de-
l'industria cartotecnica e nel decreto salariale collettivo regola-
da 2 marzo 1945 fino alla stipulazione di un nuovo contratto collettivo regola-
mentare di carattere nazionale o regionale.

ART. 2° - Il presente contratto collettivo entra in vigore il 1° novembre
1945 e la ditta provvederà a liquidare al personale interessato le differenze
fra i vecchi minimi di paga e quelli previsti dal presente contratto per il pe-
riodo del 1° al 31 ottobre 1945 in forma di premio, entro il 30 novembre 1945.

ART. 3° - Il presente contratto collettivo sarà pubblicato sul Foglio An-
nuzi Legali della Provincia di Como e curare delle parti stipulanti.

Letto, confermato e sottoscritto

p. l'Unione Industriali di Como

N. To Dr. Ramorino

p. la Camera Confederale del Lavoro
Gruppo poligrafici
N. To D. Campoli

p. la ditta L. Bernasconi & F. di Bertil Romagnoli

Firma illeggibile

per copia conforme

IL SEGRETARIO

0025

UNIONE COMMERCIALI LECCHESI
L E C C O

ACCORDO N. 9
ACCORDO PER GLI ADEGUAMENTI SALARIALI PER I DIPENDENTI DA AZIENDE ESERCENTI
IL COMMERCIO DI LATTE E DERIVATI (al dettaglio)

Addì 27 ottobre 1945, presso la sede dell'Unione Commercianti Lecchesi
L'Unione Commercianti Lecchesi, rappresentata dal suo Commissario Ing. P. A. Migonì - assistito dal sig. De Toma Giuseppe - Vice commissario, dal sig. De Niederhausern, segretario dell'Unione stessa, e dal sig. Salvagni Gianmaria

e
la Camera Confederale del Lavoro rappresentata dai suoi segretari sig. Valsecchi, F. Albizzati e Invernizzi Gabriele,
il presente accordo salariale da valere in Lecco e zona di giurisdizione per i dipendenti delle aziende commerciali esercenti il commercio del latte e derivati.

Art. 1°) Il presente accordo si applica alla categoria di cui alla premessa.

Per il personale il cui rapporto di lavoro sia stato risolto anteriormente alla data di stipulazione del presente accordo, la liquidazione verrà operata sulle base della retribuzione corrisposta alla data della cessazione effettiva del rapporto di lavoro.

MINIMI DI RETRIBUZIONE

Art. 2°) I salari minimi, al lordo delle ritenute di legge, comprensivi dell'indennità di presenza e di mensa sono i seguenti:

	Uomini	Donne
	settimanale	settimanale
Bancozieri, autisti, motocarriisti	L. 800.-	L. 650.-
Uomini di fatica, conducenti di triciolo	"	"
e di veicoli a trazione animale	" 760.-	" 600.-

Art. 3°) Al personale di età inferiore al 21° anno compiuto avente qualsiasi mansione o qualifica verrà applicato il seguente trattamento economico:

Personale dai	anni compiuti	mensile
" 14 ai 16	"	L. 1.000.-
" 16	" 17	" 1.300.-
" 17	" 18	" 1.500.-
" 18	" 21	" 1.800.-

Art. 4°) Al personale dipendente da aziende commerciali che comunque benefici della mensa aziendale la ditta può operare la ritenuta di L. 5,- per il 1° piatto e di L. 8,- per il 2° piatto sulla retribuzione per il pasto di mezzogiorno consumato presso l'azienda stessa.

Il personale che non fruisce del beneficio della mensa aziendale non avrà diritto al pagamento dell'indennità mensa che, con l'indennità di presenza senza si intende conglobata nei minimi di retribuzione fissati nel presente accordo.

Art. 5°) I minimi di retribuzione fissati sono comprensivi di tutte le indennità eventuali provvidenze a qualsiasi titolo liberamente concesse dalle aziende, quale indennità di emergenza, caro-vita, provvigioni, interessenze ed altro, fermo restando il diritto al complessivo miglior trattamento in atto alle date della stipulazione del presente accordo.

L'Unione Commercianti Lecchesi, rappresentata dal suo Commissario Ing. P. A. migoni - assistito dal sig. De Toma Giuseppe - Vice commissario, dal sig. De Niederhausen, segretario, dell'Unione stessa, e dal sig. Salvagni Gian- maria

secondo, il presente accordo salariale da valere in Lecco e zona di giurisdizione per i dipendenti delle aziende commerciali esercenti il commercio del latte e dei derivati.

Per il personale il cui rapporto di lavoro sia stato risolto anteriormente alla data di stipulazione del presente accordo, la liquidazione verrà operata sulla base della retribuzione corrisposta alla data della cessazione effettiva del rapporto di lavoro. --

MINIMI DI RETRAZIONE

Art. 2°) I salari minimi, al lordo delle ritenute di legge, comprensivi del

sett.
L. 650.==
" 600.==

COLE

1.	1,000.	1.	1,000.
2.	1,300.	2.	1,300.
3.	1,500.	3.	1,500.
4.	1,800.	4.	1,800.

mezzogiorno consumato presso l'azienda stessa. -
Il personale che non fruisce del beneficio della mensa aziendale non avrà diritto al pagamento dell'indennità mensa che, con l'indennità di presenza senza si intende conglobata nei minimi di retribuzione fissati nel presente accordo. -

Art. 6°) I minimi di retribuzione valgono per la città di Lecco, mentre per gli altri Comuni è fissata una riduzione del 10%.-

- 2 -

Art. 5°) I minimi di retribuzione fissati sono comprensivi di tutte le eventuali provvidenze a qualsiasi titolo liberamente concesse dalle aziende, quale indennità di emergenza, caro-vita, provvigioni, interessenze ed altre, fermo restando il diritto al complessivo miglior trattamento in atto alla data delle stipulazione dell'accordo.-

Art. 6°) I minimi di retribuzione valgono per la città di Lecco, mentre per gli altri comuni è fissata una riduzione del 10%.-

Art. 7°) Il presente accordo ha vigore a datare dal 1° ottobre 1945.-

Letto, approvato e sottoscritto.-

p. L'UNIONE COMMERCianti

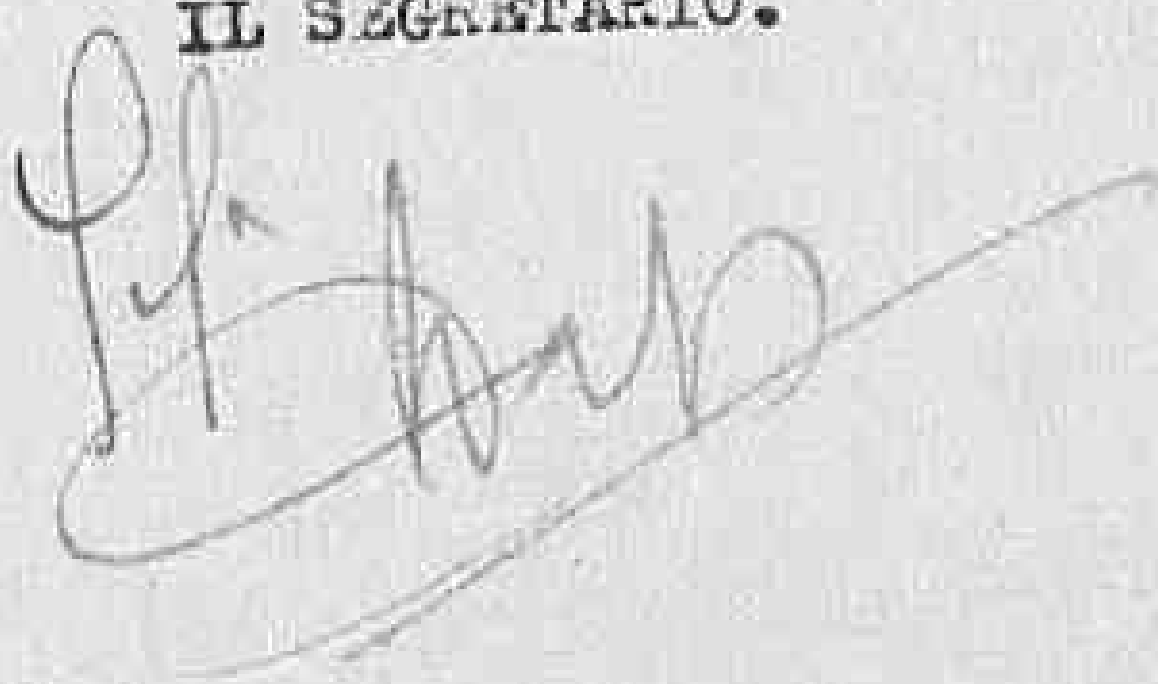
F.to P. Amigoni
De Toma G.

p. LA CAMERA DEL LAVORO

F.to F. Albizzati
Invernizzi G.
Valsecchi

per copia conforme

IL SEGRETARIO.



2260

PERSECUZIONE SALARIALE PER I DIPENDENTI DELLE INDUSTRIE ESEERCENTI
CALZATURIFICI E LAVORAZIONI AFFINI DEL CUCIO DELLA PROVINCIA DI COMO ASSO-
CIATE ALL'UNIONE INDUSTRIALI

Addì 5 novembre 1945 in Como.-

tra la Camera Confederale del Lavoro di Como e Provincia, rappresentata dal Segretario Sig. Mantasti Italo, assistito dai rappresentanti della categoria interessata

e l'Unione Industriale di Como rappresentata dal suo ~~ingegnere~~ Presidente Sig. Franco Boselli assistito dal Segretario Generale Avv. Cosimo Veduti e dal Dr. Italo Rambrino Vice Segretario Generale e con l'intervento del Sig. Rag. Corbelli, presidente del Gruppo Industriali Cuoio e Calzature e dei componenti il Consiglio del Gruppo stesso.-

Preso in esame la richiesta della Camera del Lavoro per la persecuzione salariale dei dipendenti delle industrie del cuoio e calzature associate alla Unione Industriale di Como, si è stabilito il seguente accordo collettivo:

ART. 1° - Con decorrenza dal 1° Novembre 1945 i guadagni globali delle maestranze operaie, per le ore di effettiva prestazione lavorativa (esclusa soltanto l'indennità di contingenza) non potranno risultare inferiori a quelli previsti dalla seguente tabella:

Uomini :

operai di 1a categoria	L.	17.-= orario
" " 2a "	"	15.-= "
" " 3a "	"	14.-= "

- Donne -

operaie di 1a categoria	"	10,50 "
" " 2a ca "	"	9,75 "
" " 3a "	"	9.-= "

-Apprendistato -

Uomini : dai 14 ai 16 anni	"	5.-= "
" 16 " 18 "	"	7.-= "
" 18 " 20 "	"	9,50 "
Donne : " 14 " 16 "	"	4,50 "
" 16 " 18 "	"	6.-= "
" 18 " 20 "	"	7.-= "

Gli operai e le operaie non del mestiere, assunti con età superiore ai 20 anni, percepiranno il 20% in meno della terza categoria per i primi sei mesi ed il 10% in meno per i successivi sei mesi.- Trascorso l'anno di apprendistato, gli operai passeranno in categoria.-

I suddetti minimi valgono per gli stabilimenti industriali situati nel territorio dei Comuni di Como, Campione d'Italia, S.fermo della Battaglia, Gernobio, Maslianico, Elvio, Lipomo, Grandate, Lucino e Tavernola per gli stabilimenti situati negli altri comuni della Provincia i minimi di cui sopra dovranno essere ridotti del 75%

Per le aziende in cui gli operai godevano, prima del 1° novembre 1945, paghe di fatto per meriti (e non per accordi o disposizioni di carattere generale od aziendale) superiori ai minimi portati nel contratto.-

- 2 -

ntemente in vigo. (con effetto 1° gennaio 1945), la differenza tra la di fatto ed il vecchio minimo sarà aggiunta alla nuova paga oraria con un massimo di L. 2,50 orarie per gli uomini e L. 2,00 per le donne. - Le norme suddette valgono anche per i cottimi ~~forfettizzati~~ forfettizzati. -

Nel caso di ripresa del lavoro a cottimo a calcolo e non a forfait le tariffe relative saranno calcolate sulla base del minimo contrattuale secondo quanto previsto dal successivo art. 2 -

ART. 2° - In caso di lavoro a cottimo le tariffe di cottimo saranno calcolate sulla base dei minimi contrattuali di cui all'art. 1° del presente accordo, e dovranno consentire un guadagno minimo del 10% sui minimi di cui sopra. -

Al lavoratore che non raggiungesse il livello di cui al precedente comma, non per sua colpa o volontà, la relativa differenza verrà integrata. -

ART. 3° - Le ditte corrisponderanno, entro il termine massimo del 30 novembre 1945 le differenze tra i vecchi ed i nuovi minimi per il periodo dal 16 settembre al 31 ottobre 1945 a titolo di premio. -

ART. 4° - A far tempo dall'applicazione del presente accordo restano annullati ed assorbiti per il futuro tutti gli eventuali premi, indennizzi, soprassoldi, elargizioni, acconti per perequazione ed adeguamenti finora concessi. -

Le condizioni di fatto ~~finora~~ già esistenti presso le singole ditte e comportanti condizioni di miglior favore per le maestranze operaie rispetto alle cifre di cui all'art. 1 conserveranno la loro efficacia nell'ambito della azienda, nella quale sono praticate, e non potranno essere prese in considerazione per eventuali rivendicazioni di carattere collettivo. -

2258

Tale convenzione avrà vigore fino alla nuova regolamentazione di carattere generale, che verrà eventualmente concordata dalla competenti organizzazioni.

ART. 5° - Il presente accordo entra in vigore con il giorno 1° novembre 1945. Le parti si impegnano per l'avvenire a non stabilire date di decorrenza retro attive agli accordi o contratti collettivi di lavoro, i quali entreranno in vigore il giorno della loro stipulazione, sempreché essi accordi o contratti collettivi ~~di data anteriore al 1° novembre 1945~~ vengano definiti entro 15 giorni dalla data, in cui viene presentata la richiesta a cura della parte che promuove le trattative. -

ART. 6 - Il presente accordo sarà pubblicato a cura delle parti stipulanti nel Registro Annuari Legali della Provincia di Como.

Letto, confermato e sottoscritto.

p. La Camera Confederale del Lavoro
Como e Provincia
P.to Mantastì

p. L'Unione Industriali di Como
P.to Raurino

Per copia conforme



UFFICIO PROVINCIALE DEL LAVORO

[Handwritten signature]

0030

Com-1

ACCORDO COLLETTIVO DI PEREQUAZIONE DELLE RETRIBUZIONI DEI DIRIGENTI DI AZIENDE INDUSTRIALI ASSOCIATE ALL'UNIONE INDUSTRIALI DI COMO

all'Industria (Maurizio) 17

Addì 15 novembre 1945 in Como presso l'Unione Industriali.-

Tra l'Unione Industriali di Como rappresentate dal suo Presidente sig. Franco Boselli assistito dai componenti del Consiglio Direttivo dell'Unione e dal Segretario generale avv. Cesimo Vestuti

ed il Sindacato Dirigenti di Aziende Industriali della Provincia di Como, rappresentato dal suo Presidente Dott. Aldo Levi assistito dal Dr. Arnaldo De Palma del Sindacato stesso.-

Preso in esame la situazione economica dei dirigenti dipendenti dalle aziende industriali associate all'Unione Industriali di Como in relazione all'opportunità di addivire alla immediata perequazione delle retribuzioni dei dirigenti stessi in analogia a quanto già concordato per gli impiegati e per le maestranze dipendenti dall'industria, nonché nelle altre provincie lombarde per gli stessi dirigenti,

si è stipulato il presente accordo collettivo;

ART. I - In attesa di addivire nel più breve termine alla organica regolamentazione del trattamento dei dirigenti, con decorrenza dal 1° gennaio 1945 alle retribuzioni godute dai dirigenti alla data del 31/12/1944 saranno apportate le seguenti variazioni:

- a) tutte le retribuzioni ragguagliate a mese, che non raggiungevano le L. 7.500.- alla data suddetta, vengono portate a raggiungere tale cifra.-
- b) inoltre tutte le retribuzioni, siano inferiori siano superiori alle L. 7.500.- mensili vengono maggiorate del 60% sulle prime lire 10.000 e del 30% oltre tali limiti fino alle successive L. 10.000
- c) una volta operata la perequazione di cui al presente accordo non saranno conservate le maggiori condizioni di fatto collettivamente concesse dai datori di lavoro ai propri dirigenti, successivamente al primo gennaio 1945, che saranno riessorbiti fino alla concorrenza delle variazioni di retribuzioni stabilite dal presente accordo.-

Letto, confermato e sottoscritto.-

P. L'UNIONE INDUSTRIALI DI COMO

F.to Franco Boselli

P. SINDACATO DIRIGENTI DI AZIENDE INDUSTRIALI DELLA PROVINCIA DI
COMO

F.to Aldo Levi
Arnaldo De Palma

Per copia conforme

IL SEGRETARIO

0031

ACCORDO INTEGRATIVO E DI ~~REGOLAZIONE~~ SALARIALE DA ~~LEGE PER LE IMPRESE EDILI~~
ESERCENTI MANUTENZIONI STRADALI ASSOCIATE ALL'UNIONE INDUSTRIALI DI COMO.

Agg. 10 novembre 1945 in Como presso l'Unione Industriali.

Tra l'Unione Industriali di Como rappresentata dal suo Presidente Sig. Franco Roselli, assistito dal Segretario generale Avv. Cosimo Vestuti e dal Dott. Mario Invernizzi dell'Unione Stessa, con l'intervento del titolare della Ditta Marelli Giuseppe di Como.

e la Camera Confederale del Lavoro di Como e Provincia rappresentata dal suo Segretario sig. Battista Tettamanzi assistito dal sig. Fumagalli Libero

è stato stipulato il presente accordo salariale da valere per gli addetti alla manutenzione ed ai lavori stradali in genere dipendenti dalle aziende edili inquadrare presso l'Unione Industriali di Como.

Premesso la necessità di regolare le speciali esigenze della categoria di cui sopra, in vista della condizione dei lavori che espongono maggiormente il prestatore d'opera alle intemperie stagionali ed a continue dislocazioni, si è ritenuto di addivene al seguente accordo introduttivo di particolari norme integrative di quelle in vigore per la categoria edili in genere.

ART. 1° - Cantiere di assunzione - per cantiere di assunzione si intende tutto il tronco di strada assunto per lavori in appalto dall'imprenditore con un limite massimo di 24 Km. di lunghezza.

ART. 2° - Zona - per zona si intende una parte del cantiere, di cui al precedente articolo, e tale da non superare i Km. 6 di lunghezza; la quale coincide generalmente con quella assunta dall'amministrazione provinciale al cantoniere stradale.

ART. 3° - L'operaio assunto per i lavori di manutenzione ~~stra-~~^{225b} normale a zona fissa e comandato in lavori da compiere oltre la zona adiacente, ha diritto ad un'indennità pari al 25% della paga normale oraria oltre un compenso fisso di trasferta in ragione di L. 1.== per Km. (computo in andata e ritorno).

ART. 4° - Per i lavori di bitumatura, per i quali le dislocazioni si succedono continuamente lungo il percorso dell'intero cantiere, le tariffe orarie di cui al presente accordo verranno aumentate di L. 2.== all'ora quale compenso per trasferta; e ciò valga anche quando il lavoratore abbia un vantaggio di percorso rispetto alla sua abitazione.

ART. 5° - Ultimazione dei lavori di cantiere - Limitatamente a quelli di bitumatura determinano, ipso iure, la risoluzione del rapporto di lavoro, imprecisato restando nei confronti dei lavoratori il diritto al preavviso di giorni tre od alla relativa indennità sostitutiva.

ART. 6° - Secondo le consuetudini locali il recupero dei di eventuali ore perdute a causa di intemperie ed in dipendenza di fortuiti o di forza maggiore resta subordinato all'accordo diretto delle parti interessate; ad evitare erronee interpretazioni si intende che le ore prestate a titolo di recupero devono essere corrisposte con la paga globale (paga oraria di fatto ed i denari di contingenza)

Marelli Giuseppe di Como.

e la Camera Confederale del Lavoro di Como e Provincia rappresentata dal suo Segretario sig. Battista Tettamanzi assistito dal sig. Pungelli Libero

è stato stipulato il presente accordo salariale da valere per gli addetti alla manutenzione ed ai lavori stradali in genere dipendenti dalle aziende edili inquadrati presso l'Unione Industriali di Como.

Premesso la necessità di regolare le speciali esigenze della categoria di cui sopra, in vista della condizione dei lavori che espongono maggiormente il prestatore d'opera alle intemperie stagionali ed a continue dislocazioni, si è ritenuto di addivire al seguente accordo introduttivo di particolari norme integrative di quelle in vigore per la categoria edili in genere.

ART. 1° - Cantiere di assunzione - Per cantiere di assunzione si intende tutto il tronco di strada assunto per lavori in appalto dall'imprenditore con un limite massimo di 24 Km. di lunghezza.

ART. 2° - Zone - per zona si intende una parte del cantiere, di cui al precedente articolo, e tale da non superare i Km. 6 di lunghezza; la quale coincide generalmente con quella assunta dall'amministrazione provinciale al cantoniere stradale.

ART. 3° - L'operaio assunto per i lavori di manutenzione ²²⁵⁶ ~~statale~~ normale a zona fissa e comandato in lavori da compiere oltre la zona adiacente, ha diritto ad un'indennità pari al 25% della paga normale oraria oltre un compenso fisso di trasferta in ragione di L. 1.== per Km. (computo in andata e ritorno).

ART. 4° - Per i lavori di bitumatura, per i quali le dislocazioni si succedono continuamente lungo il percorso dell'intero cantiere, le tariffe orarie di cui al presente accordo verranno aumentate di L. 2.== all'ora quale compenso per trasferta; e ciò valga anche quando il lavoratore abbia un vantaggio di percorso rispetto alla sua abitazione.

ART. 5° - Ultimazione dei lavori di cantiere - Limitatamente a quelli di bitumatura determinano, ipso iure, la risoluzione del rapporto di lavoro, imprecisato restano nei confronti dei lavoratori il diritto al preavviso di giorni tre od alla relativa indennità sostitutiva.

ART. 6° - Secondo le consuetudini locali il recupero ~~dei~~ di eventuali ore perdute a causa di intemperie ed in dipendenza di fortuiti o di forza maggiore resta subordinato all'accordo diretto delle parti interessate; ad evitare erronee interpretazioni si intende che le ore prestate a titolo di recupero devono essere corrisposte con la paga globale (paga oraria di raffo ed i denari di contingenza)

ART. 7° - Le paghe risulteranno dalla seguente tabella ed avranno decorrenza dalla data del 1° novembre u.s.

Esse assorbito fino alla concorrenza le paghe di fatto corrisposte agli operai prima dell'entrata in vigore dell'accordo suddetto:

./.

- 2 -

- muratore	20.-	all'ora
- bitumatore a caldo ed a freddo	19.-	"
- apprendista muratore	18.-	"
- badilante	18.-	"
- manovale sopra i 30 anni	17.-	"
- manovale dai 17 ai 30 anni compiuti	14.-	"
- garzone dai 14 ai 17 anni	13.-	"
- carpentiere	21.-	"
- aiuto carpentiere	18.-	"
- pontatore	20.-	"
- aiuto pontatore	18.-	"
- ferraiolo	20.-	"
- aiuto ferraiolo	17.-	"
- fabbro cantiere	20.-	"
- falegname	20.-	"
- gruista al funzionamento	15.-	alla giorn.
- magazzinoiere	14.-	"
- autista meccanico	163.-	"
- autista conducente	158.-	"
- carrettiere	144.-	"
- meccanico elettricista	30.-	all'ora

ART. 8° - Per tutto quanto non viene regolato nel presente accordo valgono le norme generali e particolari in atto e quelle che verranno statuite, per la categoria degli industriali edili.-

Letto, confermato e sottoscritto .

225

p.l'Unione Industriale di Como

p.la Camera Confed rale del Lavoro

F.to Dr. Invernizzi
" F.to Marelli

di Como e Provincia
F.to P. Tettamanti
" Fumagalli

per copia conforme

IL SEGRETARIO



Como/Lecco/Como

ACCORDO SALARIALE PER I DIPENDENTI DELLE AZIENDE ESERCENTI IL COMMERCIO ALL'INGROSSO DI POLLAME - UOVA E SELVAGGIA DI LEGGO E ZONA DI GIURISDIZIONE

Addì 4 ottobre 1945, presso la sede dell'Unione Commercianti *Lecchesi* tra

l'Unione Commercianti Lecchesi, rappresentata dal suo Commissario Ing. P. Amigoni, assistito dal Sig. De Toma Giuseppe - Voce Commissario - dal Sig. De Niederhausern, segretario dell'Unione Stessa, e dal EAG. Salvagni GianMaria, Vice Segretario, con la partecipazione del Sig. Brambilla Luigi

e
La Camera Confederale del Lavoro rappresentata dai suoi Segretari Sigg. Valsecchi Pasquale - Flavio Albizzati - e Invernizzi Gabriele,

si è stipulato
il presente accordo salariale da valere per Lecco e zona di giurisdizione per i dipendenti delle aziende commerciali esercenti il commercio all'ingrosso di uova - pollame e selvaggina.

ART. 1° - Il presente accordo si applica alla categoria di cui alla precessa. Per il personale il cui rapporto di lavoro sia stato risolto anteriormente alla data di stipulazione del presente accordo, la liquidazione verrà operata sulla base della retribuzione di fatto corrisposta alla data della stipulazione cessazione effettiva del rapporto di lavoro.

MINIMI DI RETRIBUZIONE

ART. 2° - Gli stipendi ed i salari minimi, al lordo delle ritenute di legge, comprensivi dell'indennità di presenza sono i seguenti:

<u>CATEGORIA A</u>		<u>Uomini</u>	<u>Donne</u>
Personale con funzioni di carattere direttivo, escluso quello di cui all'art. 34 del R.D.L.			
1 - 7 - 1926	L. 7.200		L. 6.500

<u>CATEGORIA C</u>			
Capi Uffici commerciali, tecnici ed amministrativi con almeno tre personali qualificati di concetto alle dipendenze.		L. 5.800	L. 4.800
Corrispondenti di concetto, contabili di concetto altro personale con mansioni analoghe di concetto		4.000	L. 3.000
Magazziniere consegnatari con responsabilità e tenuta di libri contabili di carico e scarico. .		4.300	L. 3.300
Corrispondenti comuni, contabili comuni, stenodattilografi.		3.700	L. 2.800
Cassieri.		3.500	L. 2.700
Magazzinieri.		3.400	L. 2.650
Addetti alle operazioni di acquisto o di vendita delle merci, dattilografi, impiegati d'ordine, di contabilità, di magazzino ed altro personale con mansioni analoghe di grado comune.		3.300	L. 2.600

<u>Personale subalterno</u>		<u>mese</u>	<u>sett.</u>	<u>mese</u>	<u>sett.</u>
Uscieri, custodi, fattorini d'ufficio, guardie notturne.		L. 3.300	L. 761.53	==	==

- 2 -

<u>Personale operaio</u>	<u>mele</u>	<u>sett. mese</u>	<u>sett.</u>
Capi operi.	1.4.300	1.992.30 ==	==
Autisti anche con incarico di ritiro e consegna delle merci.	" 3.400	" 784.61 ==	==
Operai addetti agli impianti frigoriferi e di ventilazione, meccanici, aggiustatori e simili	3.400	" 784.61 ==	==
Operai addetti al trattamento degli animali, delle pelli e delle piume, alla alimentazione degli animali, alla peratura cernita ed imballo delle uova e degli altri prodotti, alla confezione e riparazione degli imballaggi, ed altre operazioni analoghe; operai addetti alla ingozzatura degli animali; scuoiatura e pulitura degli animali ed altre operazioni analoghe; operai addetti alla spelatura dei volatili; operai addetti alle lavorazioni e alle confezioni di pelli e piume e ad altre operazioni analoghe; operai ausiliari (muratori, falegnami, elettricisti e simili) conducenti di veicolia trazione animale anche con incarico di ritiro e consegna delle merci personale di fatica (adde ti al trasporto, carico e scarico delle merci ed alla pulizia).	3.300	" 761.53 1.2400	553.80

ART. 3 - Nei dipendenti a mansioni impiegatizie ed operaie di età inferiore ai 21° anno compiuto, avante qualsiasi mansione o qualifica verrà applicato il seguente trattamento economico:

Personale dai 14 ai 16 anni compiuti	£. 1000.==	£. 900.==
" " 16 " 17 " "	" 1300.==	" 1200.==
" " 17 " 18 " "	" 1700.==	" 1500.==
" " 18 " 21 " "	" 2300.==	" 1800.==

Art. 4 - Nei confronti del personale dipendente che comunque benefici della mensa aziendale la ditta può operare la ritenuta giornaliera di £. 5.== per il 1° piatto e di £. 8.== per il secondo piatto sulla retribuzione, per il pasto di mezzogiorno consumato presso l'azienda. -
Il personale che non fruisce del beneficio della mensa aziendale non avrà diritto al pagamento dell'indennità mensa che, con l'indennità di presenza, si intende conglobata nei minimi di retribuzione fissati nel presente accordo. -
Quando al personale venga fornito il vitto e l'alloggio dal datore di lavoro potrà essere operata sulla retribuzione una ritenuta in misura non superiore a quanto è sotto specificato:

a 3/5 ove venga concesso il vitto e l'alloggio; a 2/5 ove venga concesso il solo vitto (composto di due pasti al giorno) ed 1/5 per il solo alloggio. -

Art. 5 - I minimi di retribuzione fissati sono comprensivi di tutte le eventuali provvidenze a qualsiasi titolo liberamente concesse dall'azienda quale indennità di emergenza, caro vita, provvigioni, interessenze ed altro, fermo restando il diritto al complessivo miglior trattamento in atto alla data della stipulazione dell'accordo. -

Art. 6 - I minimi di retribuzione valgono per il comune di Lecco, mentre per gli altri comuni è fissata una riduzione del 10%. -

. / .

- 3 -

Art. 7 - Il presente accordo andrà in vigore a datare dal 1° luglio 1945 .-

Letto, confermato e sottoscritto.-

P. l'Unione Commercianti Lecchesi
f.to Ing. P. Amigoni
G. De Toma

p. la Camera Confederale del Lavoro
f.to Dr. Valsecchi
" G. Invernizzi
" F. Albizzati

Per copia conforme

IL SEGRETARIO



2252

ACCORDO N° 3.*Lecco (Como) Forwarding*ACCORDO SALARIALE DI LAVORO DA VALERE PER I DIPENDENTI DELLE IMPRESE DI
SPEDIZIONE PER LECCO E ZONA DI GIURISDIZIONE.

Addì 26 settembre 1945 presso la sede dell'Unione Commercianti Lecchesi

t r a

l'Unione Commercianti Lecchesi rappresentata dal suo Commissario rag. P. Amigoni assistito dal sig. De Toma Giuseppe, dal Sig. De Niederhausern, Segretario dell'Unione stessa e dal rag. Salvagni Gianmaria Vicesegretario, con la partecipazione del sig. Redaelli Giovanni e dal Sig. Odebez Giuseppe e

e
la Camera Confederale del Lavoro rappresentata dai suoi Segretari sig. F. Albizzati, Dr. Pasquale Valsecchi, Sig. Invernizzi Gabriele

si è stipulato

il seguente accordo da valere per i dipendenti delle imprese di spedizioni di Lecco e zona di giurisdizione.

ART. 1° - STIPENDI E SALARI

Con effetto dal 1° luglio 1945, gli stipendi ed i salari, al lordo delle ritenute di legge, comprensivi dell'indennità di presenza e di mensa sono i seguenti:

STIPENDI MENSILI

1° categoria

2° categoria

impiegati avanti età superiore ai 21 anni

impiegati avanti età inferiore ai 21 anni

3° categoria

impiegati avanti età superiore ai 21 anni

dai 20 com. ai 21 comp.

dai 19 " " 20 "

dai 18 " " 19 "

dai 17 ai 18

dai 16 com. ai 17 comp.

sotto ai 16 anni

per gli uomini	per le donne
L. 4500.==	L. 4300.==

" 3300.== " 2700.==

" 2500.== " 2000.==

" 2200.== " 1800.==

" 2000.== " 1650.==

" 1800.== " 1500.==

" 1600.== " 1350.==

" 1400.== " 1200.==

" 1150.== " 1050.==

" 900.== " 850.==

paga giorn.	ore di lavoro
-------------	---------------

SALARI

Autisti conducenti di autocarri, autotargomoni

motociclisti ecc.

capi squadra e stivatori

fattorini e facchini di magazzino e addetti ai

veicoli, fattorini di studio, quarantieri diurni

e portieri

carradori

guardie notturne

stallieri

L. 110.==	10
" 100.==	10
" 96.==	10
" 96.==	10
" 102.==	10
" 80.==	8

Rimangono in atto le migliori condizioni salariali di fatto esistenti alla data di stipulazione del presente accordo.

Art. 2° - CATEGORIA LAVORATORI

1° categoria - Appartengono alla prima categoria i lavoratori di concetto di ambo i sessi, sia tecnici che amministrativi, che hanno funzioni direttive nonché quelli aventi mansioni di concetto di particolare importanza per ampiezza e natura, sempre che la responsabilità e la importanza delle funzioni e dell'azienda non dia diritto alla qualifica di dirigente ancone se posti alle dipendenze di altri lavoratori con le funzioni direttive.-

2° categoria - Capi reparti, contabili di concetto, reggenti autonomi di agenzie, docks, solos.-

3° categoria - Contabili d'ordine, aiuto contabili, agenti esterni consegnatori, acquirenti per traffici interni, stenodattilografi, ecc.

Art. 3° -

Qualora di mansioni, i lavoratori che esplicano con carattere di continuità mansioni di più categorie dovranno essere assegnati alla categoria corrispondente alle mansioni in grado maggiore.-

Art. 4° - AUMENTI PERIODICI DI ANZIANITÀ

I lavoratori che hanno compiuto il 21° anno di età avranno diritto, per i primi otto bienni di anzianità maturata nella categoria di appartenenza, ad una maggiorazione della retribuzione mensile delle misure percentuali sotto indicate da calcolarsi sempre sull' stipendio base mensile della categoria di appartenenza dell'impiegato.-

per il 1° e il 2° biennio aumento biennale del 4%

" " 3° - 4° - 5° - 6° - 7° - 8° biennio aumento biennale del 5%

Al fini dell'anzianità per il computo degli aumenti periodici, si considera quella maturata dal lavoratore nell'azienda dall'inizio del rapporto di lavoro nella categoria di appartenenza, maggiorata dell'eventuale anzianità convenzionale dovuta a benemerite nazionali acquisite.-

L'assegnazione degli aumenti periodici ha effetto dal primo giorno del mese immediatamente successivo a quello in cui si compie il biennio di anzianità. Per i lavoratori in servizio alla data di entrata in vigore del presente accordo verrà riconosciuta agli effetti degli aumenti periodici una anzianità massima di otto anni, ivi compresa l'eventuale anzianità convenzionale sopra considerata.- Salvo che trattasi di lavoratori aventi un'anzianità effettiva di otto o più anni ed una convenzionale per benemerite nazionali di almeno due anni nella quale ipotesi si considera un massimo di anzianità.-

In ogni caso non è da considerarsi a tale fine l'anzianità maturata prima del compimento del 21° anno di età.

Art. 5° - TRASFERTE

Al personale viaggiante comandato a prestare servizio fuori della zona di normale residenza costretto a pernottare o consumare pasti fuori sede, sarà fatto il seguente trattamento:

a) corrispondenza di una indennità di trasferta comprensiva dell'eventuale lavoro straordinario di L. 600.-
quando si determini la necessità del pernottamento e della consumazione dei due pasti meridiano e serale di L. 400.-
quando si determini la necessità della consumazione dei due pasti oppure del pernottamento con la consumazione di 1 pasto" 200.-

quando si determini la necessità della consumazione dei due pasti oppure del pernottamento con la consumazione di un pasto di L. 200.-
quando si determini la necessità di un solo pasto e quando si determini la necessità del solo pernottamento

b) - in tutti questi casi l'indennità di contingenza viene corrisposta a norma del successivo art. 7 punto B del presente accordo.-

c) - le trasferte come sopra determinate sono sostitutive e comprensive di tutte quanto corrisposto dalle ditte a titolo di premi, accessori della paga e altre
Esempio (premio Seprel - premi sul chilometraggio - ecc.)

ARTICOLO 6° LAVORO STRAORDINARIO NOTTURNO E FESTIVO

Si stabiliscono le seguenti maggiorazioni:

Lavoro straordinario compiuto in giorni feriali	20%
Lavoro compiuto in giorni festivi	50%
Lavoro notturno	35%

(sono considerate diurne le ore, dalle 6 alle 23 escluse)

2249

ARTICOLO 7° - INDENNITA' DI CONTINGENZA

Con decorrenza dal 15 luglio 1945 la indennità di contingenza giornaliera o mensile, da raggugliarsi ad ore (il conguaglio ad ora si effettuerà dividendo per 8 la quota giornaliera qualora si tratti di operai, e per 160 la quota mensile, qualora si tratti di impiegati) e da corrispondersi per le ore di effettiva prestazione lavorativa ed esse essere applicata nella seguente misura:

a) per la città di Lecco - Costanzana - Mandello - Valmadrera - Bellano -

	<u>operai</u>	<u>impiegati</u>
a) uomini capi famiglia con 1 persona a carico L. 120.- giorn. L. 3000.- mens.		
b) donne max capi famiglia con una persona a carico " 110.- " " 2750.- "		
c) uomini non capi famiglia di età superiore agli anni 20 compiuti " 100.- " " 2600.- "		
d) uomini non capi famiglia di età compresa tra i 18 e i 20 anni " 90.- " " 2250.- "		
e) uomini non capi famiglia inferiore ai 18 anni " 56.- " " 1400.- "		
f) donne non capi famiglia con età superiore ai 20 anni compiuti " 82.- " " 2050.- "		
g) donne non capi famiglia di età compresa fra i 18 e i 20 anni " 70.- " " 1750.- "		
h) donne non capi famiglia con età inferiore ai 18 anni " 56.- " " 1750.- "		

Per gli altri comuni della zona, riduzione su tutte le voci del 5%

b) Per il personale viaggiante che già percepisce la trasferta di cui all'art. 5 del presente accordo, l'indennità di contingenza si intende stabilita come segue:

operai

a) uomini capi famiglia con 1 persona a carico L. 70.-

- 1 -

) uomini con due o più persone a carico a cui verrà corrisposto un assegno supplementare di L. 15.- giornaliere raggiungibili ad ore per ogni persona a carico oltre la prima e limitatamente alle prime 3 persone a carico

i	
c) uomini non capi famiglia di età superiore agli anni 20 compiuti	L. 50.-
d) uomini non capi famiglia di età compresa tra i 18 e i 20 anni	" 40.-

ARTICOLO 8 - NORME DI CARATTERE GENERALE PER LA CONTINGENZA

Per capo famiglia si intende il lavoratore, operaio o impiegato che fruisce di assegni familiari.

A far tempo dal 16 luglio 1945 è abolita l'indennità di guerra di L. 20.- giornaliere istituita a favore dei lavoratori capi famiglia con Decreto 26/3/44 modificato successivamente con decreto 5.1.1945 dal Governo della cosiddetta Repubblica Sociale Italiana.

La indennità di contingenza di cui al presente accordo non costituisce parte integrale della retribuzione ed alcun effetto. Si farà eccezione soltanto per il compenso spettante per il periodo annuale di ferie e per quello relativo alla festività infrasettimanali.

Essa è esente da ogni contributo a scopi previdenziali, sociali ed assicurativi. -- A far tempo dal 10 agosto 1945 ai lavoratori in congedo matrimoniale e per i giorni lavorativi compresi in detto periodo di congedo viene corrisposto il 75% della indennità di contingenza.

A partire dal 10 agosto 1945 agli operai infortunati ed ammessi al relativo trattamento di sussidio da parte dell'I.N.A.I.L. verrà corrisposto il 50% dell'indennità di contingenza limitatamente ai primi 30 giorni indennizzati di infortunio, dandosi atto le parti che quanto sopra ha carattere provvisorio e che la sistemazione definitiva di tutte le questioni inerenti alla materia dovrà essere esaminata in prosieguo in competente sede Nazionale.

Le aziende faranno il congruo con questo già corrisposto a titolo di acconto per la indennità in parola.

2218

ARTICOLO 9 - DISCIPLINA E DURATA

Il presente accordo entra in vigore il 10 luglio 1945 per quanto riguarda gli stipendi ed i salari - il 16 luglio 1945 per quanto riguarda la indennità di contingenza ed avrà vigore sino al 31 dicembre 1945 intendendosi tacitamente rinnovato di 3 mesi se non disdetto da una delle parti interessate almeno 15 giorni prima della scadenza a mezzo lettera raccomandata con R.R.

Letto, confermato e sottoscritto

P. L'UNIONE CONFERGIANZI DECORSESI

F.to E. Amigoni
De Tona

P. LA SINTA DEL LAVORO

F.to Allizzetti
Valsecchi
Invernizzi

d) uomini non capi famiglia di età compresa tra i 18 e i
20 anni " 40.==

ARTICOLO 8 - NOMI DI CARATTERE GENERALE PER LA CONTINGENZA

Per capo famiglia si intende il lavoratore, operaio o impiegato che fruisce di assegni familiari .-

A far tempo dal 16 luglio 1945 è abolita l'indennità di guerra di L. 30.== giornaliere istituita a favore dei lavoratori capi famiglia con Decreto 26/3/44 modificato successivamente con decreto 5.1.1945 dal Governo della cosiddetta Repubblica Sociale Italiana.-

La indennità di contingenza di cui al presente accordo non costituisce parte integrale della retribuzione ad alcun effetto. Si farà eccezione soltanto per il compenso spettante per il periodo annuale di ferie e per quello relativo alle festività infrasettimanali.-

Essa è esente da ogni contributo a scopi previdenziali, sociali ed assicurativi.- A far tempo dal 1° agosto 1945 ai lavoratori in congedo matrimoniale e per i giorni lavorativi compresi in detto periodo di congedo viene corrisposto il 75% della indennità di contingenza.-

A partire dal 1° agosto 1945 agli operai infortunati ed ammessi al relativo trattamento di sussidio da parte dell'I.N.A.I.L. verrà corrisposto il 50% dell'indennità di contingenza limitatamente ai primi 30 giorni indennizzati di infortunio, dandosi atto le parti che quanto sopra ha carattere provvisorio e che la sistemazione definitiva di tutte le questioni inerenti alla materia dovrà essere esaminata in prosieguo in competente sede Nazionale.-

Le aziende faranno il congruallio con quanto già corrisposto a titolo di acconto per la indennità in parola.-

2248

ARTICOLO 9 - DECORRENZA E DURATA

Il presente accordo entra in vigore il 1° luglio 1945 per quanto riguarda gli stipendi ed i salari - il 16 luglio 1945 per quanto riguarda la indennità di contingenza ed avrà vigore sino al 31 dicembre 1945 intendendosi tacitamente rinnovato di 3 mese se non disdetto da una delle parti interessate almeno 15 giorni prima della scadenza a mezzo lettera raccomandata con R.R. .

Letto, confermato e sottoscritto

P. L'UNIONE COMMERCianti LEGHESI
F.to F. Amigoni
De Toma

P. LA GAZZETTA DEL LAVORO
F.to Allizzetti
Valsecchi
Invernizzi



per copia conforme

SECRETARIO

BEST COPY POSSIBLE

CAMERA CONFEDERALE DEL LAVORO
Como e Provincia

Como - Stone & Marble goods

193

CONTRATTO COLLETTIVO DI LAVORO DI VALORE PER LE AZIENDE TESSILI
IN PROVINCIA DI COMO D'INDUSTRIA DEL MARMO, PIETRE ED AFFINI E LE
SUSCETTIBILI RIVENDITORI.

Adde 19 agosto, in Como,

Tra l'Unione Industriale di Como, rappresentata dal suo Presidente
Sig. Franco Boselli, assistito dal Segretario Generale avv. Cosimo
Vestuti e dal Vice Segretario Dott. Italo Racciaro, con l'intervento
dei rappresentanti delle aziende industriali interessate

e

La Camera Confederale del Lavoro di Como, rappresentata dal suo Segretario
Sig. Battista Tetamanti, assistito dal Segretario del Gruppo Edile
ed affini Sig. Bianchi Ugo, e dal Sig. Fumagalli Libero, con l'intervento
dei rappresentanti delle Commissioni Interne di Fabbrica della
Categoria interessata, presa in esame la situazione salariale delle
Aziende dell'Industria del marmo, pietre ed affini dipendenti dalle
esigenze della giurisdizione territoriale della Unione Industriale
di Como, si è stipulato il presente contratto collettivo di lavoro.

Art. 1° - Categoria e minimi di paga

Operai specializzati	A. 11.	orarie
Operai di 1°	" 10.	"
Operai di 2°	" 9.	"
Renovabili	" 8.	"

2217

Sono operai specializzati coloro che hanno eseguito ed effettivamente
eseguono un lavoro fornito dal datore di lavoro qualunque lavoro inerente
all'industria cui appartengono (ad esempio, capi linea).

Sono operai di 1° coloro che hanno eseguito ed effettivamente eseguono
lavori, ecc. ed hanno una specifica preparazione derivante da tirocinio
e da pratica professionale (ad esempio, teste capi linea).

Sono operai di 2° coloro che hanno effettiva capacità e responsabilità
nelle lavorazioni cui sono addetti, senza specifica preparazione tecnica
e tirocinio.

Sono renovabili coloro che eseguono lavori di fatica e di pulizia o semplici
operazioni non inerenti le esecuzioni delle lavorazioni.

Art. 2° - Le qualifiche saranno riconosciute dalle aziende ai singoli
lavoratori di intesa con le rispettive Commissioni Interne di Fabbrica.

Art. 3° - Le parti sono d'accordo di avere inteso di fissare nei minimi
di paga, e non già di concordare diminuzioni delle paghe più favorevoli

/.

attualmente corrisponde agli operai attualmente in servizio.

Art. 1° - Le parti convengono di incontrarsi al più presto per concordare le altre clausole concernenti il trattamento economico dei manovali inferiori agli anni 18 ed agli apprendisti, e di completare entro sei mesi dalla data di stipulazione del presente contratto la parte relativa a regolamentare, salvo che nel frattempo non intervenga una regolamentazione nazionale ed interprovinciale della materia.

Art. 2° - Il presente contratto avrà la durata di un anno e si intenderà tacitamente rinnovato di anno in anno, se non verrà richiesto almeno tre mesi prima della scadenza con lettera raccomandata da una delle parti stipulanti.

Il presente contratto entra in vigore il 1° agosto 1943.

Letto, confermato e sottoscritto.

P. L'UNIONE INDUSTRIALE DI COMO
P.to Franco Boselli
Italo Ramorino

P. LA CAMERA DEL LAVORO DI COMO
P.to Ugo Bianchi
Libero Panegalli

2246

no/11/4

Como-Textiles *B*
1519
General Agent - Italy
General Agent

Addì, 1 giugno 1945 in Como;

tra l'Unione Industriali di Como rappresentata dal suo Segretario Generale, Avv. C. Vestuti, assistito dal Dr. Mario Invernizzi;

e la Camera Confederale del Lavoro, rappresentata dal suo Segretario Signor Tettamanti in persona del Signor Mentasti Italo

con l'intervento in rappresentanza della Ditta Obei-Obei del Signor Pasquino della ditta omonima

e previa consultazione delle maestranze interessate da parte della Camera del Lavoro:

si conviene

di adeguare i salari di cui al precedente accordo del maggio u.s. apportandovi un aumento del 30%, e ciò in relazione a quanto stabilito dall'ultimo esame dell'accordo stesso.

Pertanto i salari di cui al suddetto accordo risulteranno modificati come segue, e ciò con decorrenza 7 giugno 1945.

OPERAI UOMINI

<u>Modellisti:</u> sono quegli operai che, sulla scorta del disegno producono i modelli di lavoro	f. 13.65
<u>Pittori:</u> operai tecnici addetti alla colorazione	" 12.35
<u>Operai di 1a categoria:</u>	
Operai con capacità tecnica e pratica sulle mansioni svolte	11.31
<u>Operai di 2a categoria:</u>	
Operai che dietro ordine eseguono lavori in genere	" 11.05
<u>Manovali:</u>	
Sono considerati coloro che svolgono in genere lavori di manovalanza	" 10.48

OPERATE DONNE

<u>Maestre:</u>	
Operaia avente pratica nelle varie mansioni alla quale vengono eventualmente affidate funzioni di controllo	" 7.80
<u>Operaie di 1a categoria:</u>	
sono coloro che svolgono mansioni di capacità tecnica e pratica e che abbiano almeno due anni di anzianità	" 7.15

./.

- 2 -

Operaie di 2a categoria:

Sono tutte coloro che assunti dopo i 18 anni di età lavorano sotto guida £. 5.85

APPRENDISTI UOMINI E DONNE

	<u>Uomini</u>	<u>Donne</u>
Assunti dai 14 ai 16 anni	£. 5.85	£. 3.25
" " 16 " 18 "	" 7.15	" 4.55
Oltre i 18 anni	" 8.45	" 5.20

Usciti dall'apprendistato aventi l'anzianità di due anni passano nella seconda categoria, operai.

Gli scatti annuali sono di £. 0.75 per gli uomini e di £. 0.75 per le donne.

La durata dell'apprendistato di quattro anni per i primi e due per gli ultimi.

CAMERA CONFEDERALE DEL LAVORO
della Provincia di Como
F.to Mentasti

UNIONE INDUSTRIALI
della Provincia di Como
F.to Vestuti

2244

ART. 1

Nelle paghe predette è compresa l'indennità giornaliera di presenza di cui al contratto interconfederale 31 luglio 1944 che, pertanto cessa di essere corrisposta separatamente, nonché, per gli operai di cui alla tabella 1°, la maggiorazione del 10% per le ore di lavoro comprese tra le 40 e le 48 ore settimanali non eccedenti le 8 ore giornaliere, che è stata conteggiata nella misura del 2%.

Art. 2

Ogni tariffa di cottimo deve garantire al lavoratore il conseguimento di guadagno non inferiore alla paga della stesso percepita per il lavoro ad economia, maggiorata del 15%.

ART. 3

Il lavoro straordinario, festivo e notturno deve essere compensato con le seguenti maggiorazioni da applicarsi, per gli operai retribuiti ad economia, sulla paga effettiva di ciascun operaio e, per gli operai retribuiti a cottimo, sul guadagno medio globale orario realizzato individualmente nel periodo di paga in corso:

- a) lavoro straordinario compiuto in giorni feriali:
maggiorazione del 25%
- b) lavoro compiuto in giorni considerati festivi o
destinati al riposo compensativo: 2243
maggiorazione del 50%
- c) lavoro notturno comprese in turni avvicendati
maggiorazione del 15%
- d) lavoro notturno non compreso in turni avvicendati
maggiorazione del 25%

Le percentuali di maggiorazione sopra indicate non sono tra loro cumulabili, ad eccezione di quella relativa al lavoro straordinario compiuto in ore notturne che si somma a quella stabilita per il lavoro notturno; e ciò sia nel caso di turni avvicendati che in quello di turni non avvicendati.

ART. 4

La trasferta intera spetta quando si determina la necessità del pernottamento e della consumazione di due pasti, meridiano e serale. Nella ipotesi del solo pernottamento, oppure di un solo pasto, l'indennità viene ridotta ad un terzo.

ART. 5

Le paghe di cui alla presente tabella devono essere garantite settimanalmente in ragione di 48 ore, anche se le ore di lavoro effettuato sono in numero inferiore, tranne i casi di assenza dovuta a fatto del lavoratore, permesso, malattia ed infortunio nei quali casi dell'importo della paga, come sopra garantita, verrà detratto l'importo corrispondente alle ore non lavorate per i motivi suddetti.

MINISTERO DEL LAVORO
UFFICIO PROVINCIALE DEL LAVORO
COMO - Piazza Vittoria, 2

1012
152
Como - Teschi Lig.
(Special)
Industria
Industria
Industria
CONCORDATO PER ADEGUAMENTO SALARIALE

L'anno 1945 addì 6 settembre in Como presso la sede dell'Ufficio Provinciale del Lavoro in Piazza della Vittoria n.2.

Ritenuta la necessità e l'urgenza di provvedere date le attuali contingenze ad un adeguamento salariale delle maestranze.

Tra la ditta ZOCCA & C. di Villaguardia rappresentata dal titolare Sig. Zocca, assistito dall'Unione Industriali, rappresentata dal Sig. Mario De Filippi, e la maestranza rappresentata dalla propria Commissione Interna nella persona dei Sigg. CERUTTI GIOVANNI E BORCHI FELICE

Assistiti dalla Camera del Lavoro nella persona del Sig. Cavenaghi Sergio alla presenza del rappresentante dell'Ufficio Provinciale del Lavoro Avv. Marco Giuseppe Treves Capo Divisione Arbitri, Contratti e Vertenze,

si stipula e si conviene quanto segue:

- 1) la ditta a far data dal primo settembre 1945 corrisponderà ²²¹² a tutta la maestranza un aumento del 18% sulle paghe di fatto da essa percepite e ciò a titolo di aumento di salario vero e proprio e ad ogni e qualsiasi effetto, e ciò oltre la corresponsione delle altre indennità di legge
- 2) per quanto riguarda le feste infrasettimanali la ditta si atterrà alle disposizioni impartite dalle Unioni Industriali (Vedi notizia-rio n.2 pag.2 del 25 agosto 1945)
- 3) S'intende che restano in vigore tutte le norme contrattuali vigenti non contemplate dalla presente convenzione e non in contrasto con i regolari contratti stipulati con gli operai stessi nonché le migliori condizioni che potrebbero essere applicate tramite il contratto di lavoro.

LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO

Fto.
" Borghi Felice
" Ceruti Giovanni

Fto. De Filippi
" Cavenaghi

" Avv. Marco Giuseppe Treves

ed i rappresentanti della Camera Sindacale del lavoro nigeriano, assistito dal segretario dell'Unione Industriale, Flavio Albizzati, Dr. Valleschi Prugnotti e Invernizzi, con la partecipazione dell'avv. Trovati, socio del partito Previsore del lavoro di Como.

si è convenuto quanto appresso:
 faro previsto che il contratto in vigore per i dipendenti della Anas, do essere l'industria del legno, viene di fatto applicato da parte la sede della sede stessa almeno per quanto riguarda la parte relativa a

Contratti:

Operai specializzati	1. 9,90
Operai qualificati	" 8,70
Apprendisti di mestiere	" 4,30
dai 16 ai 18 anni	" 3,60
otto i 16 anni	" 7,90
Operai comuni	" 7,90
manovali comuni sopra i 18 anni	" 4,70
dai 16 ai 18 anni	" 3,70
sotto i 16 anni	" 3,70

2241

Operai

Operai di prima categoria	1. 5,30
" " " "	" 5,00
" " " "	" 4,30
" " " "	" 3,40

a partire dal 15 settembre 1961 il salario di cui sopra verrebbe ridotto del 15%.

Il presente contratto ha valore fino alla stipulazione del contratto regolare per la categoria a cui si riferisce.

Inteso, approvato e sottoscritto da:
 Dr. Albizzati, Valleschi, Prugnotti, Invernizzi

re/ 22/

HEADQUARTERS
ALLIED MILITARY GOVERNMENT
BOMBARDIA REGION
LABOUR DIVISION

25 October 45

SUBJECT: Salary and Wage Agreements
TO : Director, Labour Sub-Commission

Copies of **57** Salary and Wage Agreements approved by the Regional Commissioner on the recommendation of the Joint Advisory Committee are forwarded herewith for the information of Labour Sub-Commission.

R. C. Airey
R.C. AIREY
Regional Labour Officer

2240

N° di prot.

27 giugno 1945

ACCORDO SALARIALE PER IL TRATTAMENTO DEI LAVORATORI PANETTIERI

Presso la Camera del Lavoro di Como, si sono riuniti i rappresentanti dei Datori di Lavoro nelle persone dei Sigg.:

VALENTI Luigi; CASTELLI Mauro; INTROZZI Luigi; e la Commissione lavoratori panettieri composta dai seguenti sigg.: TALE; RONCORONI Pietro; MOSEDA Francesco; CEMDON Luigi; FRANGI Martino; e hanno concluso il seguente accordo salariale:

E' stato stabilito che la confezione del pane viene retribuita col sistema a quintallaggio, nella seguente misura:

L. 130.== al q. per i forni a carbone
" 150.== " " " " " legna colla maggiorazione di 2239
L. 20.== per gli impastatori a mano. In questa retribuzione è compresa l'indennità di guerra.

I rappresentanti sono stati d'accordo che stabilito dall'autorità competente il nuovo prezzo delle farine e con l'inclusione della nuova retribuzione conclusa per i lavoratori del presente accordo di rendere edotto l'autorità stessa perchè ne prenda visione e dia la sua approvazione specialmente per quello che riguarda la posizione dei salari dei lavoratori stessi e hanno deliberato che questa soluzione sia immediatamente risolta.

In riguardo ad una eventuale soppressione della gratifica delle 192 ore si stabilisce che verrà retribuita per le feste natalizie in ragione di 7 giorni. -

Il lavoro è considerato ad orario normale come stabilito da Decreto Legge ed ha inizio alle ore 4 del mattino, le ore che saranno fatte anteriormente della predetta saranno retribuiti con la maggiorazione del 15%. -

Su desiderio dei lavoratori è stato disposto per quello che riguarda la Cassa Ferie che essa venga soppressa e che queste vengano retribuite direttamente dai datori di lavoro. -

Per la retribuzione salariale degli apprendisti e dei garzoni viene stabilito che sarà loro corrisposta in proporzione alle norme stabilite dal vigente contratto. -

Il presente accordo è in via assolutamente provvisoria, e sarà conguagliato nelle eventuali variazioni di salario. -

LA COMMISSIONE

LA COMMISSIONE LAVORANTI

Presso la Camera del Lavoro di Como, si sono riuniti i rappresentanti dei Datori di Lavoro nelle persone dei Sigg.:

VALLENTI Luigi; CASTELLI Mauro; INTROZZI Luigi; e la Commissione lavoratori penettieri composta dai seguenti sigg.: TALLI; RONCORONI Pietro; MOSEDA Francesco; CEDON Luigi; FRANGI Martino; e hanno concluso il seguente accordo salariale:

E' stato stabilito che la confezione del pane viene retribuita col sistema a quintallaggio, nella seguente misura:

L. 130.== al q. per i forni a carbone
" 150.== " " " " legna colla maggiorazione di

L. 20.== per gli impiastatori a mano. In questa retribuzione è compresa l'indennità di guerra.

I rappresentanti sono stati d'accordo che stabilito dall'autorità competente il nuovo prezzo delle farine e con l'inclusione della nuova retribuzione conclusa per i lavoratori del presente accordo di rendere edotto l'autorità stessa perchè, ne prenda visione e dia la sua approvazione specialmente per quello che riguarda la posizione dei salari dei lavoratori stessi e hanno deliberato che questa soluzione sia immediatamente risolta.

In riguardo ad una eventuale soppressione della gratifica delle 192 ore si stabilisce che verrà retribuita per le feste natalizie in ragione di 7 giorni. -

Il lavoro è considerato ad orario normale come stabilito da Decreto Legge ed ha inizio alle ore 4 del mattino, le ore che saranno fatte anteriormente della predetta saranno retribuiti con la maggiorazione del 15%. -

Su desiderio dei lavoratori è stato disposto per quello che riguarda la Cassa Ferie che essa venga soppressa e che queste vengano retribuite direttamente dai datori di lavoro. -

Per la retribuzione salariale degli apprendisti e dei garzoni viene stabilito che sarà loro corrisposta in proporzione alle norme stabilite del vigente contratto. -

Il presente accordo è in via assolutamente provvisoria, e sarà conguagliato nelle eventuali variazioni di salario. -

LA COMMISSIONE DATORI DI LAVORO

F.to Valenti Luigi - Castelli Mauro
Introzzi Luigi - A. Galeazzi

LA COMMISSIONE LAVORANTI PARENTERI

F.to Frangi Martino
Moseda Francesco
Tallè Mario
Roncoroni Pietro
Comodon V. 1914

Lecco (Corno) foresta 5

**ACCORDO SALARIALE DA VALERE PER GLI OPERAI DIPENDENTI DELLE
AZIENDE INDUSTRIALI DI LECCO E ZONA DI GIURISDIZIONE ESERCEN-
TI L'INDUSTRIA BOSCHIVA E FORESTALE**

Lecco

ooo

Lecco pag - foresta

Addi 1 Settembre 1945.

Lecco pag - foresta

Tra l'Unione Industriali Lecchesi rappresentata dal suo Commis-
sario Ing. P. Amigoni, assistito dal Sig. De Niederhausen, Segre-
tario dell'Unione stessa e dal Rag. Salvagni G. Maria Vice Segre-
tario, con l'intervento dei rappresentanti delle Ditte:
Buzoni Pietro - F.lli BREGAGLIO - BUZZELLO GIUSEPPE - MONTICEL-
LI ANGELO - DENTI LUIGI - DENTI ANDREA - GOTTIFREDI SALVATORE -
e la Camera Confederale del lavoro di Lecco rappresentata dai
suoi Segretari: Sig. Albizzati Flavio - Dr. Valsecchi Pasquale -
Sig. Fontana.

si è stipulato il presente accordo salariale di lavoro da vale-
re per gli operai dipendenti dalle aziende di Lecco e zona di
giurisdizione esercenti l'industria boschiva e forestale: **2238**

ART. I - MINIMI DI PAGA -

I minimi salariali ad economia restano stabiliti come

appresso:

UOMINI superiori ai 18 anni compiuti	L. 2,20 orarie
" dai 17 ai 18	" 5.==
" " 16 " 17	" 4,50
" " 14 " 16	" 4.==

I minimi di cui sopra vengono ridotti del 10% per le

donne delle suddette categorie:

Rimangono in atto le migliori condizioni salariali di
fatto esistenti alla data di stipulazione del presente accordo.

INDENNITA' DI CONTINGENZA

Per quanto riguarda l'indennità di contingenza giornaliera, da
ragguagliarsi ed ora e da computarsi per le ore di effettiva pre-
stazione lavorativa, si fa riferimento all'accordo sotto-scritto
tra le Organizzazioni di cui al presente contratto, in data 17
luglio 1945 che stabilisce le seguenti misure a far tempo dal 25
giugno 1945.

a) uomini capi famiglia con una persona a carico:
- Lecco città: **L. 112.==**

operai

Addi 1 Settembre 1945.

Tra l'Unione Industriali Lecchesi rappresentata dal suo Commissario Ing. F. Amigoni, assistito dal Sig. De Niederhausen, Segretario dell'Unione stessa e dal Rag. Salvagni G. Maria Vice Segretario, con l'intervento dei rappresentanti delle Ditte: Buzzoni Pietro - F.lli BREGAGLIO - BUZZELLO GIUSEPPE - MONTICELLI ANGELO - DENTI LUIGI - DENTI ANDREA - GOTTIFREDI SALVATORE - e la Camera Confederale del Lavoro di Lecco rappresentata dai suoi Segretari: Sig. Albizzati Flavio - Dr. Valsecchi Pasquale - Sig. Fontana.

si è stipulato il presente accordo salariale di lavoro da valere per gli operai dipendenti dalle aziende di Lecco e zona di giurisdizione esercenti l'industria boschiva e forestale:

2238

ART. I - MINIMI DI PAGA -

I minimi salariali ad economia restano stabiliti come appresso:

UOMINI superiori ai 18 anni compiuti	L. 9,20 orarie
" dai 17 ai 18	" 5.==
" " 16	" 4,50
" " 14	" 4.==

I minimi di cui sopra vengono ridotti del 10% per le donne delle suddette categorie:

Rimangono in atto le migliori condizioni salariali di fatto esistenti alla data di stipulazione del presente accordo.

INDENNITA' DI CONTINGENZA

Per quanto riguarda l'indennità di contingenza giornaliera, da raggugliarsi ed ora e da computarsi per le ore di effettiva prestazione lavorativa, si fa riferimento all'accordo sotto-scritto tra le Organizzazioni di cui al presente contratto, in data 17 luglio 1945 che stabilisce le seguenti misure a far tempo dal 25 giugno 1945.

- a) uomini capi famiglia con una persona a carico:
 Lecco città: operai L. 112.==
 Circondario: " 105.==
- b) donne capi famiglia con una persona a carico:
 Lecco città: operaie L. 94.==
 Circondario: " 88.==

Agli uomini ed alle donne con due o più persone a carico verrà corrisposto un assegno supplementare di L. 15.== giornaliero raggugliabili a ora, per ogni persona a carico oltre la prima e li-
 ./.

mitatamente alle prime tre persone a carico oltre la prima uomini non capi famiglia di età superiore agli anni 20 compiuti:

- | | | | |
|----|---|---------|----------|
| c) | Lecco città | operai | L. 94.== |
| | Lecco circondario | " | " 88.== |
| d) | uomini non capi famiglia di età compresa fra i 18 e i 20 | | |
| | Lecco città | operai | L. 75.== |
| | Lecco circondario | " | " 70.== |
| e) | donne non capi famiglia di età superiore ai 20 anni: | | |
| | Lecco città | operaie | L. 67.== |
| | Circondario | " | " 63.== |
| f) | donne non capi famiglia di età compresi fra i 18 e i 20 anni: | | |
| | Lecco città | operaie | L. 60.== |
| | Circondario | " | " 56.== |
| g) | uomini e donne non capi famiglia di età inferiore ai 18 anni: | | |
| | Lecco città | operai | L. 52.== |
| | Circondario | " | " 49.== |

Per capo famiglia si intende il lavoratore, operaio, che fa 237 sce di assegni familiari.

A far tempo dal 25 giugno 1945 è abolita l'indennità di guerra di L.20.== giornaliere istituita a favore dei lavoratori capi famiglia con decreto 26.9.944 modificato successivamente con decreto 5.1.945 dal Governo della cosiddetta Repubblica Sociale Italiana.

La indennità di contingenza di cui al presente accordo non costituisce parte integrale della retribuzione ed alcun effetto. Si farà eccezione soltanto per il compenso spettante per il periodo annuale di ferie e per quello relativo alle festività infrasettimanali.

Essa è esente da ogni contributo a scopi previdenziali, sociali ed assicurativi.

ART. N°2 - LAVORAZIONE COTTIMO

Le tariffe di cottimo debbono garantire al lavoratore (in relazione alle giornate di effettivo lavoro) i minimi salariali di cui sopra più la percentuale di cottimo di cui all'art.17 del Contratto Collettivo di Lavoro del 14 giugno 1935 (10%), più la indennità di contingenza.

Le attuali tariffe di cottimo, già in atto presso le aziende, che assicurano il raggiungimento dei minimi di cui sopra, rimangono invariate.

Naturalmente agli aventi diritto, debbono essere corrisposti

- Lecco città
circondario
- e) donne non capi famiglia di età superiore ai 20 anni:
operai L. 75.==
" " 70.==
- Lecco città
Circondario
- f) donne non capi famiglia di età compresi fra i 18 e i 20 anni:
operaie L. 67.==
" " 63.==
- Lecco città
Circondario
- g) uomini e donne non capi famiglia di età inferiore ai 18 anni:
operai L. 52.==
" " 49.==

Per capo famiglia si intende il lavoratore, operaio, che fa
sce di assegni familiari. 2337

A far tempo dal 25 giugno 1945 è abolita l'indennità di guerra di L.20.== giornaliere istituita a favore dei lavoratori capi famiglia con decreto 26.9.44 modificato successivamente con decreto 5.1.45 dal Governo della cosiddetta Repubblica Sociale Italiana.

La indennità di contingenza di cui al presente accordo non costituisce parte integrale della retribuzione ad alcun effetto. Si farà eccezione soltanto per il compenso spettante per il periodo annuale di ferie e per quello relativo alle festività infrasettimanali.

Essa è esente da ogni contributo a scopi previdenziali, sociali ed assicurativi.

ART. N°2 - LAVORAZIONE COTTIMO

Le tariffe di cottimo debbono garantire al lavoratore (in relazione alle giornate di effettivo lavoro) i minimi salariali di cui sopra più la percentuale di cottimo di cui all'art.17 del Contratto Collettivo di Lavoro del 14 giugno 1935 (10%), più la indennità di contingenza.

Le attuali tariffe di cottimo, già in atto presso le aziende, che assicurano il raggiungimento dei minimi di cui sopra, rimangono invariate.

Naturalmente agli aventi diritto, debbono essere corrisposti, a parte, gli assegni familiari in aggiunta ai minimi salariali di

cui sopra od al compenso di cottimo.

ART. 3 - NORME GENERALI -

Per tutte le altre condizioni di lavoro (orario di lavoro, periodo di prova, ferie, indennità di licenziamento), ci si richiama al contratto Nazionale di Lavoro della categoria ed agli accordi vigenti in materia per quanto riguarda gratifica natalizia, festività infra-settimanali, ecc.

ART. N.4 - DECORRENZE E DURATA-

Il presente accordo entra in vigore il 1 settembre 1945 ed avrà la durata di sei mesi, intendendosi tacitamente rinnovato di sei mesi in sei mesi. La eventuale denuncia potrà essere fatta da una delle parti contraenti un mese prima della scadenza ed a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, in caso contrario il presente accordo si intenderà prorogato per un uguale periodo di tempo.

Letto, confermato e sottoscritto

TIMBRO: UNIONE INDUSTRIALI LECCHESI

Il Commissario
(Ing. Piero Amigoni)
F.to Amigoni

2238

Ancora Timbro:
Unione Industriali Lecchesi
Lecco

F.to illegibile

P.LA CAMERA DEL LAVORO
F.to Albizzati
Valsecchi
Fontana

UFFICIO SINDACALE E LEGALE

Lecco (Como)

245

Commerce

198

ESTREMI RIASSUNTIVI DELL'ACCORDO PER ADEGUAMENTI
SALARIALI AI DIPENDENTI DELLE AZIENDE COMMERCIALI

DEL 24 LUGLIO 1945

Commercial firms including foreign firms.

no. 61

- Hanno partecipato -

L'Ing. Piero Amigoni Commissario Associazione Commercianti
Il Sigg. Albizzati Flavio Segretario Camera Lavoro Lecco

- Categorie interessate :

Tutti i dipendenti dalle aziende commerciali elencate nel
verbale.

In esso si stabiliscono gli stipendi ed i salari minimi al
loro delle ritenute di legge, comprensivi dell'indennità
di presenza e di mensa per le categorie A) B) C) D) E) F),
a seconda della posizione del dipendente nella azienda.

2235

Lecco, 24 Luglio 1945

ACCORDO PER GLI ADEGUAMENTI SALARIALI AI DIPEN-
DENTI DELLE AZIENDE COMMERCIALI

L'anno 1945 giorno 24 del mese di Luglio in Lecco, tra l'Associazione dei Commercianti, rappresentata dal Commissario Ing. Pino Anigoni, assistito dal Vice Commissario Rag. De Tona Giuseppe, con la partecipazione dei Sigg. Silio Edoardo, Monti Antonio, Maggi Antonio, Bolis Domenico, Cernuschi Carlo, Rag. Quaglia Giuseppe, Rag. Gattinoni Domenico; e la Camera del Lavoro rappresentata dal Sig. Albizzati Flavio, assistito dal Sigg. Fontana Vincenzo, Finelli Cesare; si è stipulato il presente accordo da valere, per Lecco e zona di giurisdizione, per le seguenti categorie:

- 1) Personale dipendente da magazzini di vendita di articoli di abbigliamento, arredamento e merci varie;
- 2) Personale dipendente da aziende commerciali di libro;
- 3) Personale dipendente da aziende commerciali di legnami e affini;
- 4) Personale dipendente da aziende commerciali esercenti il commercio di materiale da costruzione;
- 5) Personale dipendente da aziende commerciali di pelle, cuoio ed affini;
- 6) Personale dipendente da orafi, Argentieri, orologiai, ed affini;
- 7) Personale dipendente da commercianti di automotocicli ed accessori;
- 8) Personale dipendente da commercianti al dettaglio ed all'ingrosso di combustibili solidi;
- 9) Personale dipendente da aziende commerciali di olii minerali carburanti e lubrificanti;
- 10) Personale dipendente da aziende commerciali esercenti il commercio all'ingrosso di prodotti chimici, chimico farmaceutici, specialità medicinali, colori e vernici;
- 11) Personale dipendente da aziende commerciali esercenti di ferro, metallo, macchine e derivati;
- 12) Personale dipendente da aziende esercenti il commercio all'ingrosso di concimi e prodotti per l'agricoltura;
- 13) Personale dipendente da aziende commerciali esercenti il servizio (anche parziale) di informazioni commerciali (ausiliarie del commercio);
- 14) Personale dipendente da ditte esercenti il Commercio di cereali e di prodotti per l'agricoltura;
- 15) Personale dipendente dalle copisterie a macchina;
- 16) Personale dipendente dalle casse per il commercio d'oltrenare.

./.

Art. 1 -

Sfera di applicazione

Il presente accordo si applica a tutte le categorie di cui alla premessa.

Per il personale il cui rapporto sia stato risolto anteriormente alla data della stipulazione del presente accordo, la liquidazione verrà operata sulla base della retribuzione di fatto corrisposta alla data della cessazione effettiva del rapporto di lavoro.

Art. 2 -

Gli stipendi ed i salari minimi, al lordo delle ritenute di legge, comprensivi dell'indennità di presenza e di mensa, sono i seguenti:

	Uomini.	Donne
<u>Categoria A</u> - Personale con mansioni direttive; Personale che esercita effettivamente funzioni di dirigenza dell'Azienda sotto le direttive del da- tore di lavoro, ecc.	L. 7200.=	L. 6500.=
<u>Categoria B</u> - Personale con mansioni di concet- to		
Capi Uffici, Ispettori, Capi reparto, Capi Contabili, Cassieri principali, Capo Vetrinista	" 5000.=	" 4800.=
Vice capo reparto, Vice Ispettore, Magazziniere - consegnatario	" 4500.=	" 3500.=
Gerente	" 4500.=	" 3500.=
Vetrinisti, contabili, interpreti	" 4000.=	" 3300.=
Corrispondenti	" 4000.=	" 3500.=
Altro personale con mansioni di analoghe e concetto	" 4000.=	" 3300.=
<u>Categoria C</u> - Personale con mansioni di grado comune		
Contabili d'ordine	" 3.800.=	" 3000.=
Aiuto contabile	" 3.500.=	" 2700.=
Cassiere comune	" 3800.=	" 3000.=
Personale ausiliario di cassa e di controllo	" 3600.=	" 2700.=
Commesso vetrinista	" 3.800.=	" 3000.=
Aiuto commesso	" 3400.=	" 2600.=
Commesso magazzino	" 3600.=	" 2800.=
Magazziniere	" 3600.=	" 2800.=
Stenodattilografo	" 3800.=	" 3100.=
Campionarista ed altro personale con mansioni analoghe di grado comune	" 3500.=	" 2700.=

3)

Categoria D - E - F -

	Mese	Sett.	Mese	Sett.
Operai comuni qualificati	L. 3400	L. 784,61	L. 2300.=	L. 530,70
Operai specializzati	" 3900	" 900.-	" 2400.=	" 553,80
Capi reparto o capi reparto	" 4300.=	" 992,30	" 2500.=	" 576,90

Art. 3

Al personale a mansioni impiegatizie ed operaie di età inferiore al 21° anno compiuto, avente qualsiasi mansione e qualifica verrà applicato il seguente trattamento economico:

	Uomini	Donne
Personale dai 14 ai 16 anni compiuti	L. 1000	L. 900
" " 16 " 17 " "	" 1300	" 1200
" " 17 " 18 " "	" 1700	" 1500
" " 18 " 21 " "	" 2300	" 1800

Art. 4

Nei confronti del personale dipendente da aziende commerciali che comunque benefici della mensa aziendale la ditta può operare la ritenuta giornaliera di L. 5 per il primo piatto e di L. 8 per il secondo piatto sulla retribuzione, per ogni pasto consumato presso la mensa stessa, il personale che non fruisce del beneficio della mensa aziendale non avrà diritto al pagamento della indennità mensa che, con indennità di presenza si intende, conglobata nei minimi di retribuzione fissati nel presente accordo.

Perdurando la situazione di emergenza rimane ferma l'indennità di guerra nella misura di L. 20- per ogni giornata di effettiva presenza al lavoro a tutti i prestatori d'opera che siano riconosciuti capi famiglia ai sensi del vigente Codice Civile, essa non è considerata elemento costitutivo della retribuzione.

Art. 5

I minimi di retribuzione valgono per il comune di Lecco mentre per gli altri Comuni delle zone è fissata una riduzione del 5%.

Art. 6

Il presente accordo ha vigore a datare dal giorno 1/6/1945.

Art. 7

Qualora ai dipendenti dell'Aziende Commerciale della Provincia di Milano dovesse venire applicata una indennità di contingenza, detta indennità verrà applicata anche per Lecco e zona giurisdizione, in misura ridotta del 20%.

(F.to Ing. Piero Amigoni - Sig. G. Besana - Sig. Albizzati Flavio) -

E' copia conforme all'originale.

mo/mof

ASSOCIAZIONE PROVINCIALE PUBBLICI ESECUZIONI
NO ALBERGHI

Inc. Hotel Restaurant

Il giorno 1945 addì 11.000 in Como presso la sede dell'Associazione Provinciale Pubblici Esecuzioni in Via Bellarini, 2 fra i Sign.

Gov. Mario ANTONIO - Presidente dell'Associazione Pubblici Esecuzioni
MARIO ANTONIO - VICEPRESIDENTE - del Consiglio Direttivo

assistiti dall'A.v. MARIO ANTONIO e dal Segretario dell'Associazione
Sig. MARIO ANTONIO

e i Sign. MARIO ANTONIO - Segretario Lavoratori Alberghi e Ristoranti
MARIO ANTONIO - Cassiere - MARIO ANTONIO - F. Anino - MARIO ANTONIO
MARIO ANTONIO - Cassiere - MARIO ANTONIO - Guardasigilli - assistiti dal Sig.
MARIO ANTONIO - Segretario della Camera Confederale Provinciale
del Lavoro,

si è stipulato il presente accordo economico provinciale per i dipendenti
dei alberghi, ristoranti, trattorie, osterie, caffè, bar, pasticce-
rie e gelaterie ed esercizi similari, integrativi dei contratti nazionali
di lavoro vigenti per le categorie interessate.

Art. 1) - PERSONALE DELLE ALBERGHI - Fanno contratto le condizioni gene-
rali del contratto provinciale economico integrativo per i lavoratori di
albergo, per la provincia di Como, stipulato il 10/5/1941 e pubblicato il
15/5/1941, i minimi mensili di salario delle tabelle di detto contratto
provinciale, di intenzione aumentate come segue:

a) per la categoria compresa nei minimi mensili di salario da 2.738,00
a 2.487,85 ed a 2.400,00 aumento del 150%;

b) per la categoria con minimi inferiori alle 2.400,00 - suddette, aumento
del 100%. La percentuale di servizio viene stabilita nella misura del
10% come minimo di posto.

Art. 2) - PERSONALE DEI RISTORANTI, TRATTORIE E SIMILARI - I minimi di sa-
lario mensili fissati nel contratto provinciale economico integrativo per
il personale addetto ai ristoranti, trattorie e similari, stipulato in
Como il 1/5/1941 e di cui alla tabella del 15/5/1941 si intendono aumenta-
ti come segue:

a) per la categoria compresa nei minimi di salario mensile fino a 2.1.243,65
più il 10% di aumento più a suo tempo accordato, aumento del 100%;

b) per la categoria compresa nei minimi di salario mensile fino a 1.587,85
più il 10% più a suo tempo accordato, aumento del 100%;

c) per la categoria compresa nei minimi del tetto delle 1.587,85, si in-
tende essere oltre il 10% più a suo tempo accordato, aumento del 100%.

- 7 -

L'entrata in vigore di tali aumenti è subordinata alla concessione da parte della Sopra della libertà di nuovi incrementi dei posti con proventi non contingentati coniano tutte le aziende interessate siano in grado di lavorare.

Art. 3) - PERSONALE ADDETTO AL CAFFÈ, BARRA, BISTROT, BOTTIGLIERIA, GELATERIA, CONFETTERIA, PASTICCHERIA, BIRRARIA, BOTTIGLIERIA, GELATERIA, CONFETTERIA, PASTICCHERIA, BIRRARIA I minimi di salario previste dal contratto economico provinciale per il personale dei caffè, bar, pasticceria, birreria, bottigliaria, gelateria, confetteria ed esercizi similari, stipulate in base al 24/4/1944 si intendono aumentati del 25% per il personale degli esercizi di 1° e 2° categoria e del 30% per quello degli esercizi di 3° e 4° categoria.

Tutto il personale lavorante di bar, caffè, pasticceria, bottigliaria, birreria, gelateria, confetteria similari, dovrà lavorare a mercede e pagato a percentuale nella misura prevista dalla tabella di cui al citato contratto.

Qualora la retribuzione a percentuale non raggiunge la cifra di salario fissata per il personale pari grado interno, il datore di lavoro corrisponderà la differenza sino al raggiungimento della cifra di salario minimo anzidetta.

Le retribuzioni anzidette fissate per i baristi si intendono a compenso di 10 ore di lavoro.

Art. 4) - Il vitto delle giornate di festa sarà calcolato nella misura di L. 30,00 per posto.

La distribuzione del vitto in natura sarà contenuta nella misura già praticata, ove corrisponderà in contanti come sarà computata in base al costo attuale del vino, nocivi gli alberghi.

Art. 5) - L'orario di lavoro non potrà protrarsi oltre le 11 ore giornaliere, compreso l'ora del pasto. Per il personale d'albergo addetto ai piani ed alla portineria l'orario di lavoro resta lavorato.

Art. 6) - Rimangono ferme le percentuali di risarcimento a carico del proprietario d'opera per rotture, smarrimenti e dispersioni di materiali in consegna.

Art. 7) - INDENNITÀ DI CONTINGENZA -

1) - A far tempo dal 15 luglio 1945 a tutto il personale previsto dal presente accordo che non fruisce di vitto e alloggio è concessa una indennità di contingenza giornaliera e mensile da raggiungere ad ora e da corrispondere per le sole ore di effettiva prestazione lavorativa. Il raggio ad ora delle quote sotto indicate si ottiene dividendo per otto le quote giornaliere e per 30 le quote mensili. Detta indennità è stabilita nelle seguenti misure:

- 1 -

	Operai	Ingegneri
A) Uomini capi famiglia con una persona a carico L. 117.-		L. 2.925.-
B) Donne " " " " " " " " 87.-		" 2.425.-

agli uomini ed alle donne con due o più persone a carico, e non oltre le quattro persone, verrà corrisposto un assegno supplementare di:

L. 15.- giornaliero per gli operai e di L. 375.- mensili per gli ingegneri, ragguagliabili ad una per ogni persona a carico oltre la prima e limitatamente alle prime tre persone a carico oltre la prima.

C) Uomini non capi famiglia di età superiore agli 80 anni	L. 97.-	" 2.425.-
D) Uomini non capi famiglia compresi tra i 18 e i 50 anni	" 78.-	" 1.950.-
E) Donne non capi famiglia di età superiore ai 50 anni compiuti	" 78.-	" 1.750.-
F) Donne non capi famiglia compresi tra i 18 e i 50 anni	" 62.-	" 1.550.-
G) Uomini e donne non capi famiglia di età inferiore ai 18 anni	" 59.-	" 2.225.-

8°) Si intendono persone a carico:

- la persona (figlio, fratello, genitore, congiunto) che per ragioni di età e di invalidità fisica trovasi in condizione di non poter provvedere alla propria sussistenza;
- i congiunti che non abbiano comunque superato il 18° anno di età e la moglie non sia occupata in un lavoro disciplinato da regolare contratto;
- per il personale che fruiva il vitto e alloggio la indennità sarà corrisposta ridotta di L. 70.- per quello che fruiva del solo vitto e di L. 60.- per quello che fruiva di un solo pasto di L. 30.- e per quello che fruiva del solo alloggio L. 10.-. Le detrazioni di cui sopra non possono però superare l'ammontare della indennità stessa.
- L'indennità di contingenza è corrisposta integralmente nella misura stabilita per il capoluogo di provincia, di circondario e di momento. Per il resto del territorio della provincia l'indennità di indennità è ridotta del 5%.
- Con la concessione dell'indennità di contingenza restano abolite le indennità di guerra e di manca e qualsiasi altra.
- L'indennità di contingenza non costituisce parte integrante della retribuzione ed alcun effetto. Essa è esente da ogni contribuzione a scopi previdenziali, sociali ed assicurativi.

— 4 —

Art. 9) - I presenti sono in vigore alle seguenti date:

[illegible]

7 890 16 543

15

15 July 1964

2228

Alnus, distans, L. Prunella, corymbosa, L. Betula, pubescens, Ehrh. Salix, viminalis, L.

15 June 1945

(Frank Fortson)
Vice, Frank Fortson

（Folklore）

Libros: ANATOMIA DEL HOMBRE EN SU RELACION CON LA VIDA

Comm - Drivers attached to 3, 138

ASSOCIAZIONE PROVINCIALE COMMERCIALI DELLA PROVINCIA DI S. G. S.

Commercial
Firm
3 AGOSTO

VERBALE DI ACCORDO PER LE CONDIZIONI DI LAVORO STABILITE PER LE CATEGORIE
AFFILIATE SINDACATO DEL COMMERCIO E ALIMENTARI

Unico di commercial firm
4 food shop firm

In seguito alle trattative svoltesi nei giorni 1 e 2 agosto 1963 alla
sede dell'Associazione Provinciale Commerciali fra la ~~representanza~~ rap-
presentanza dell'Associazione stessa nelle persone del Sigg. RAFFA Emilio,
presidente dell'A.P.C. assistito dal Dott. Dino Lenci e dall'avv. Giuseppe
Mauri,
e la rappresentanza del Sindacato Dipendenti del Commercio nelle persone del
Sigg. S.
Sgari Vittorio, Rag. Adolfo Coratti, Corbelli Giuseppe e Ricchi Luigi, assi-
stuti dai Segretari della Camera del Lavoro Sigg. Testamenti Battista e Co-
lombi Antonio,
si è convenuto quanto segue:

2227

- 1°- Gli autisti che prestano servizio con autoveicoli leggeri con portata in-
feriore a q.l. 50 saranno retribuiti a L. 12.- all'ora. Questo personale
nei periodi di tempo che non presta servizio agli autoveicoli, sarà tenuto a
compiere anche altri lavori di aiuto nell'azienda come in passato. Saran-
no considerate ore straordinarie di lavoro quelle eccedenti l'orario di
lavoro fissato per gli autisti addetti alla base di spedizioni e trasporti.
- 2°- Per gli autisti addetti ai trasporti con camion: pesanti ed autotreni si
applicano le stesse condizioni di paga e di orario generali fissate dal
nuovo contratto di lavoro stipulato fra la Camera del Lavoro e le case
di spedizioni e trasporti.
- 3°- Per gli "alimentaristi" si intendono fissate le seguenti categorie:

1a. Categoria: (personale con mansioni e norme generali di cui alla ca- tegoria del Contratto Generale di Lavoro stipulato per i dipendenti del Commercio)- Stipendio base mensile	L. 4500.-
2a. Categoria: Contabili di negozio - Stipendio base mese...	" 3900.-
3a. Categoria: Banconieri stipendio base mensile	" 3200.-

Il Banconiere gestionale e il specialista mensile sarà corrisposto
il 10% in più sulle stipendio mensile per la 1a. Categoria come sopra
detto.
- 4°- Operai specializzati (aiuto banconieri)..... L. 10.- all'ora
" di fatica..... " 9.- "
- 5°- Agli apprendisti della Categoria "Alimentaristi" sono fissate le norme

- 2 -

condizioni di paga e generali di lavoro indicate per gli apprendisti di cui al Contratto Generale di Lavoro.

6°- TRATTAMENTO VITTO ED ALLOGGIO

- a) ai dipendenti ai quali è fornita il vitto giornaliero e l'alloggio saranno trattate i 1/5 sulla retribuzione totale (salario e indennità di contingenza)
- b) Per la fornitura del solo vitto giornaliero la trattativa di cui sopra sarà effettuata per 1/3.
- c) Per un solo pasto o per il solo alloggio la trattativa sarà di un solo quinto sulla retribuzione come sopra detta.-

7°- Le riduzioni di cui al precedente articolo 6 per il vitto ed alloggio non si applicano all'ammontare degli assegni supplementari (vedi Lire 15.- e Lire 375 rispettivamente per gli operai e per gli impiegati) per i capi famiglia aventi due, tre o quattro persone a carico.-

8°- La decorrenza del presente accordo si intende fissata come quella per il Contratto Generale di Lavoro, cioè 15 Aprile 1945.-

Fatto, Confermato e sottoscritto

2226

L'ASSOCIAZIONE PROVINCIALE DEI

COMMERCIANTI

F.to Emilio Baffo
G. Mauri

IL SINDACATO DIPENDENTI

DEL COMMERCIO

F.to E. Fattinanti
L. Galeazzi

Fatto, 3 agosto 1945.

anf

Como - Agricoltura

UFFICIO PROVINCIALE DEL LAVORO
C O M OVERBALE DI ACCORDOLiquor...
procedenti...
...
...
...L'anno millenovecentoquarantacinque, addì 19 luglio ora 16 in
Como nella sede dell'Ispektorato dell'Agricoltura.A seguito di richiesta di adeguamenti salariali avanzata dai
lavoratori dell'agricoltura, tramite la Camera del Lavoro di Como,
di seguito invitato dall'Ufficio Provinciale del Lavoro di Como si sono
riuniti sotto la presidenza del Dott. Franco Grassi - Direttore
dell'Ufficio stesso - assistito dall'Avv. Marco Giuseppe Treves -
Capo del Servizio Contratti vertenze e arbitrati dell'Ufficio stesso,
i sigg.:Avv. Luigi Grassi - Presidente dell'Associazione Agricola della Pro-
vincia di Como, assistito dall'Avv. Armando Parago, dall'Ing. Jacobel-
lo Franco, dal Dott. Paratino Pietro, dal Dott. Biella Enrico, Pagan-
ni Angelo in rappresentanza delle varie categorie dei Datori di La-
voro soci dell'Associazione Agricola ed i sigg. Lombardi Evaristo e
in rappresentanza della Camera del Lavoro di Como e dei lavoratori
Vago Francesco, Ghisaldelli Mario, ~~Corbelli~~ Mario, Corti Enrico
rappresentanza dei lavoratori dell'Agricoltura e

processo

che con lettera in data 14 luglio 1945 la locale Camera del Lavoro
nell'interesse dei propri rappresentati avanzava le seguenti richie-
ste all'Associazione Agricola di Como da valersi dall'11 giugno
1945 all'11 Novembre 1949: "aumenti paga per salariati fissi di tut-
te le categorie del contratto provinciale per gli addetti alle azien-
de agricole del 70% sulla paga di fatto attualmente percepita, un
litro di latte al giorno gratuito per quelle categorie di salariati
capi famiglia che non ne hanno il diritto in base al contratto o
l'equivalente valore qualora l'azienda per sanatoria del prodotto in
natura non ne potesse fornire. La compartecipazione del grano tureo,
frumento, patate come per il passato.

Per la categoria dei braccianti addette alle aziende agricole:

Uomini dai 18 ai 65 anni	2. 18.- all'ora
" " 15 " 18 " e superiore ai 65 anni	" 13. "
Uomini dai 14 ai 16 "	" 10.- "
Donne dai 18 ai 65 anni	" 10.- "
" " 15 " 18 "	" 7.- "
" " 13 " 15 "	" 5.- "

A tutto il personale addetto a villosi privati aumento del 70% per i
salariati mensili.

Per i braccianti :

Uomini dai 18 ai 65 anni	L. 18 all'ora
" " 16 " 18 superiori ai 65 anni	" 13 "
Uomini dai 14 " 16	" 10,= "

Per il personale fisso pagato a mese addetto alle aziende produttrici di fiori di piante aumento del 100%. Per i braccianti:

Uomini dai 18 ai 65 anni e superiori ai 65 anni	L. 18 all'ora
Uomini dai 14 ai 16	" 13 "
	" 10 "

Per i dipendenti addetti alle malghe aumento del 100%

2224

Per gli impiegati di aziende agricole, fattori, impiegati tecnici agricoli e dirigenti aumento del 70%

Premio di liberazione resta fisso nelle seguenti misure:
Per le aziende agricole come già concordato

Uomini dai 18 ai 65 anni	L. 3500,=
" " 16 " 18 "	" 3000,=
" " 14 " 16 "	" 2500,=
Uomini oltre i 65 anni	" 2500,=
Donne dai 18 ai 65 anni	" 3000,=
" " 16 " 18 "	" 2500,=
" " 14 " 16 "	" 2000,=

Per i giardinieri addetti alle ville private, vivaisti, addetti alle aziende produttrici di fiori e piante, impiegati di aziende agricole e guardiacaccia:

Capi famiglia con 2 persone a carico	L. 5000,=
" " " 1 " " " "	" 4500,=
Uomini e donne superiori ai 18 anni non capi famiglia	" 3000,=
Uomini e donne dai 16 ai 18 anni	" 1500,=
Uomini e donne fino ai 16 anni	" 1000,=

Guardiacaccia aumento come per le categorie addetti alle aziende agricole.

- 3 -

Le giornate dal 26 aprile al 1 maggio u.s. devono essere compensate a L. 120.- ciascuna, (paga compresa) ai lavoratori di tutte le categorie che hanno lavorato e prestano servizio presso i Comitati di liberazione.

Che su alcuni capi della domanda immorgera tra le parti divergenti per cui si è reso necessario l'intervento dell'Ufficio Provinciale del lavoro che ha convocato i rappresentanti delle parti contendenti.

Tutto ciò premesso, a seguito dei buoni uffici interposti dal Dott. Franco Grassi - Direttore dell'Ufficio Provinciale di Como, tra le parti sopra nominate e precisamente tra i rappresentanti dei datori di lavoro in agricoltura da un lato e la Camera del lavoro e dei prestatori d'opera dall'altro

si conviene e si stipula

quanto segue:

2223

1) per quanto riguarda la categoria dei salariati fissi (mungitori, bergamini, cavallanti e fabutti) il salario di tabella, di cui si è l'accordo salariale 26 novembre 1943, stabilito a partire dall'11 novembre 1943 al quale è stato aggiunto l'indennità di presenza (L. 5.400.- - L. 3000.- a seconda l'età) viene aumentato dell'8%.

Le aziende che producono latte, sono tenute a cedere a prezzo di produzione un litro di ogni famiglia non in possesso di mucche (anni un litro al giorno).

I salariati fissi avranno diritto di prelevare dall'azienda al q. 2 di frumento a L. 500.- al q. 1, q. 3 di grano-turco a L. 400 al q. 1 e q. 2 di patate quest'ultima da pagarsi al prezzo della piazza di Como (patate comuni) stabilito dalla Camera dell'Industria e del Commercio per il mese di settembre.

2) Avventizi giornalieri di campagna: la paga oraria stabilita dalla tabella di cui all'accordo salariale del 26 novembre 1943 a partire dall'11 novembre 1943, alla quale si è stata aggiunta la quota proporzionale di indennità di presenza viene aumentata del 10% intendendosi tanto in questo caso come nel precedente di cui al capo 1 l'aumento dell'indennità di presenza 1 agosto 1944.

3) Giardinieri dipendenti da ville private: Lo stipendio mensile di cui all'accordo sindacale del 26 novembre 1943 al quale è stato aggiunto l'indennità di presenza 1 agosto 1944 viene aumentata del 7%.

Si precisa a modifica dell'accordo sindacale 26 novembre 1943 che le presenti tariffe si applicano effettivamente ai lavoratori di ville private che applicano ~~effettivamente~~ la propria attività nella coltivazione nel giardino, orto e frutteto.

./.

- 4 -

Per i braccianti dipendenti da ville private l'aumento è nella stessa misura e forma concessa agli avventizi giornalieri di campagna.

4) Dipendenti di aziende produttrici di piante e fiori: Per i salariati fissi viene concesso un aumento del 70% con le modalità stabilite per i salariati fissi precisamente con l'aggiunta dell'indennità di presenza concordata il 1 agosto 1944.

Agli avventizi e semi fissi della categoria viene concordato un aumento del 100% con le stesse modalità e precisamente con l'aggiunta dell'indennità di presenza concordata il 1 agosto 1944.

5) Personale addetto alle malche: Ai dipendenti addetti alle malche è concesso un aumento del 100% con le modalità specificate negli articoli precedenti e segnatamente con l'aggiunta dell'indennità di presenza 1 agosto.

6) Impiegati di aziende agricole: Agli impiegati delle aziende agricole viene concesso un aumento del 70% sugli stipendi contemplati dalle tabelle di cui all'accordo salariale 26 novembre 1943 e con le stesse modalità degli articoli precedenti segnatamente con l'aggiunta dell'indennità di presenza concordata il 1 agosto 1944.

7) Premio di liberazione: Per i dipendenti delle aziende agricole viene confermato l'accordo del 5 giugno 1945 tra la Camera Confederale del Lavoro rappresentata dal Sigg. Teutementi Battista e Lombardi Evaristo e l'Associazione Agricola di Como rappresentata dall'Ing. Jacobello Franco, accordo che si allega in copia e che forma parte integrante della presente convenzione.

Per i giardinieri di ville private si applica con le stesse norme dell'accordo 5 giugno 1945 il seguente premio di liberazione:

Capi famiglia con 2 persone a carico	L. 5000
" " " 1 " "	" 4500
Uomini e donne superiore ai 18 anni non capi famiglia	" 3000
Uomini e donne dai 16 ai 18 anni	" 1500
" " fino ai 16 anni	" 1000

2222

Tale premio deve essere liquidato entro il 31 luglio 1945.

Per i dipendenti di aziende produttrici di piante e fiori e per gli impiegati di aziende agricole il premio di liberazione resta fissato nella misura stabilita per le aziende agricole.

8) Avranno diritto alla indennità di L. 120.000 al giorno (paga compresa) tutti quei lavoratori che nelle giornate dal 25 aprile al 1 maggio 1945 hanno prestato servizio presso i Comitati di liberazione, o presso le C.A.L. e S.A.L. - per aver diritto all'indennità è necessario presentare al datore di lavoro l'apposita dichiarazione rilasciata dal competente C.A.L.

9) Decorrenza degli aumenti: Tutti gli aumenti con il presente contratto

- 5 -

avranno validità a partire dall'11 giugno 1945.

10) con l'applicazione delle nuove tabelle l'indennità di presenza s'intende conglobata nel salario e nella paga. - Resta pertanto precisato che la percentuale di aumento stabilita viene ad incidere sui minimi di paga e sulla indennità di presenza.

Tutte le condizioni di contratti di cui agli accordi salariali 26 novembre 1943 e non modificate nel presente accordo s'intendono invariate.

11) Del presente accordo fruiscono tutti i lavoratori aderenti alle categorie dei Sindacati degli agricoltori della Camera del Lavoro di Como.

12) Il presente accordo avrà durata fino al 30 novembre 1945 e si intenderà tacitamente rinnovato di altri sei mesi e così via fino a che non sarà disdetta almeno 30 giorni prima della sua scadenza con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno da una delle parti contraenti.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente dell'Associazione Agricola
(Avv. Luigi Grassi)
F/to

Il Segretario dei Sindacati della
Categoria dell'Agricoltura
(Evaristo Lombardi)
F/to

Il Direttore dell'Ufficio Provinciale del Lavoro di Como
(Dott. Franco Grassi)
F/to

CAMERA CONFEDERALE DEL LAVORO
COMO E PROVINCIA
F/to R. Zettasanti

2221

NE/

1
ACCORDO 3.8.45 RELATIVO ALL'INDENNITA' DI CONTINGENZA DA CORRISPONDERSI
AI LAVORATORI DEL COMMERCIO - COMO.

Raccomandato nella riunione del 10.9.45

Approvato dall'A.M.G. il 13.9.45

Como
Commerce

2220

ASSOCIAZIONE PROVINCIALE COMMERCianti
DELLA PROVINCIA DI COMO

Como, 3 Agosto 1945

VERBALE
PER L'ISTITUZIONE DELL'INDENNITA' DI CONTINGENZA

In seguito alle trattative svoltesi nei giorni 1 e 2 Agosto 1945 alla sede dell'ASSOCIAZIONE PROV. DEI COMMERCianti fra la rappresentanza dell'Associazione stessa nelle persone dei Sigg.:

RAFFA MAURIO Presidente dell'A.P.C. assistito dal Dott. DINO LANZI e dall'Avv. GIUSEPPE MAURI.
e la rappresentanza del SINDACATO DIPENDENTI DEL COMMERCIO nelle persone dei Sigg.:

RIMI VITTORIO - Rag. ADOLFO BONETTI - CORRELLA GIUSEPPE - e BIONDI LUIGI assistiti dai Segretari della Camera Conf. del Lavoro Sig. TETTANAI E BATTISTA E GALASSI ANTONIO.

si è convenuto quanto segue:

1° A far tempo dal 1° Luglio 1945 è istituita un'indennità di contingenza giornaliera o mensile da raggugliarsi ad ora e da corrispondere per le sole ore di effettiva prestazione lavorativa. Il ragguglio ad ore delle quote sottoindicate si fa dividendo per otto le quote giornaliera e per 200 le quote mensili.

2° Detta indennità si applica a tutte le categorie del commercio, escluse le seguenti:

- a) Federazioni Consorzi Agricoli e C.A.P.
- b) Aziende di Commercio all'Ingresso di esportazione di prodotti ortofrutticoli, agrumari e loro derivati.
- c) Alberghi e Pubblici Esercizi
- d) Grossisti Tessili

3° Le quote d'indennità sono così stabilite:

	OPERAJ	IMPIEGATJ
a) UOMINI CAPO FAMIGLIA (1 persona a carico)	L. 117.=	L. 2925.=
b) DONNE " " " " "	" 97.=	" 2425.=

AGLI UOMINI ed alle DONNE con due o più persone a carico, e non oltre le 4 persone verrà corrisposto un assegno supplementare di L. 15.= giornaliera per gli operai e di L. 375.= mensili per gli impiegati, raggugliabili ad ore, per ogni persona a carico oltre la prima.

- 2 -

	OPERAI	IMPIEGATI
c) UOMINI NON CAPO FAMIGLIA di età super. ai 20 anni	L. 97.=	L. 2425.=
d) " " " " dai 18 ai 20 anni	" 78.=	" 1.950.=
e) DONNE " " " di età super. ai 20 anni	" 70.=	" 1.750.=
f) " " " " dai 18 ai 20 anni	" 62.=	" 1.550.=
g) UOMINI E DONNE NON CAPI FAMIGLIA di età infer. ai 18 anni	" 55.=	" 1.370.=

- 4° si intendono persone a carico:
- a) la persona (figlio, fratello, genitore, congiunto) che per ragioni di età o di invalidità fisica, trovasi in condizione di non poter provvedere alla propria esistenza.
 - b) i congiunti che non abbiano comunque superato il 18° anno di età e che non abbiano in corso regolare rapporto di lavoro.
 - c) la moglie che non sia occupata in un lavoro disciplinato da regolare contratto.
- 5° L'indennità di contingenza è corrisposta integralmente nella misura su esposta per il capoluogo di Provincia e per i Capiluoghi di Circondario e di mandamento. Per il resto del territorio della Provincia l'indennità si intende ridotta del 5%.
- 6° A far tempo dal 1° luglio 1945 sono abolite le indennità di guerra e di manca, poichè s'intendono conglobate nell'indennità di contingenza.
- 7° L'indennità di contingenza non costituisce parte integrante della retribuzione ad alcun effetto. Si farà eccezione soltanto per il compenso spettante per il periodo di ferie annuale e per quello relativo alle festività infra-settimanali. Essa è esente da ogni contributo a scopi previdenziali, sociali ed assicurativi.
- 8° Il presente accordo costituisce di diritto tutti gli accordi relativi ad aumenti di retribuzione conclusi direttamente tra le parti interessate successivamente al 1° luglio corr. e con effetto dal 18 luglio stesso, fatta esclusione degli accordi che abbiano stabilito piccoli aumenti perequativi. In caso di contestazione decideranno le Organi nazionali stipulanti.

2218

Letto, confermato e sottoscritto

L'ASSOCIAZIONE PROVINCIALE DEI
COMMERCIALISTI
Fto. Mauri, Baffa, Lanni

IL SINDACATO DIPENDENTI
DEL COMMERCIO
Fto. Tettamanti - Galbassi

timbro: ASSOCIAZIONE PROVINCIALE
COMMERCIALISTI - COMO

